Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 giugno 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

DISGUIDI GAZZETTA UFFICIALE

Al fine di rendere più agile e tempestiva l'integrazione dei *fascicoli disguidati* della Gazzetta Ufficiale questa Amministrazione ne consente il ritiro immediato e diretto presso le librerie concessionarie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma.

Gli abbonati potranno pertanto rivolgersi alle librerie elencate in calce tenendo presente che la richiesta dei fascicoli dovrà essere avanzata nei termini previsti dalle condizioni d'abbonamento — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione — e corredata da una fascetta dell'abbonamento in corso.

Tale fascetta dovrà essere rilasciata al libraio con l'elenco dei numeri ritirati, timbrato e firmato per ricevuta.

BOLOGNA — piazza dei Tribunali, 5/F
FIRENZE — via Cavour, 46/R
GENOVA — via XII Ottobre, 172/R
MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3
NAPOLI — via Chiaia, 5
PALERMO — via Ruggero Settimo, 37
ROMA — via del Tritone, 61/A
TORINO — via Roma, 80

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(3263)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **188.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università di Firenze alla medesima facoltà dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di zootecnica generale della facoltà di agraria dell'Università di Firenze;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Bologna, adottata il 22 settembre 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di zootecnica speciale della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti-studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Firenze, adottata il 21 novembre 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di zootecnica speciale della facoltà di agraria dell'Università di Bologna;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di zootecnica generale della facoltà di agraria dell'Università di Firenze con il decreto ministeriale 1° agosto 1949 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Emanuele Sottini e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di zootecnica speciale della medesima facoltà dell'Università di Bologna;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di zootecnica generale della facoltà di agraria dell'Università di Firenze con il decreto ministeriale 1° agosto 1949, è attribuito, unitamente al titolare dott. Emanuele Sottini, alla cattedra di zootecnica speciale della medesima facoltà dell'Università di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1979
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **189**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina alla facoltà di ingegneria dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di analisi matematica I della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania, adottata l'11 ottobre 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di analisi matematica I della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti-studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, adottata il 12 gennaio 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di analisi matematica I della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di analisi matematica I della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Rosario Musumeci e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di analisi matematica I della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito, unitamente al titolare dottor Rosario Musumeci, alla cattedra omonima della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1979
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1979.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Malvasia di Cagliari ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 21 giugno 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Malvasia di Cagliari » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 6 luglio 1976 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 24 maggio 1978;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche del vino in discorso ed alle situazioni tradizionali di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Malvasia di Cagliari », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972 è sostituito per intero con il testo di cui appresso:

Disciplinare di produzione
del vino « Malvasia di Cagliari »

Art. 1. — La denominazione di origine controllata « Malvasia di Cagliari » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — Il vino « Malvasia di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Malvasia di Sardegna. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni diversi purchè le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare, e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3. — Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari e della provincia di Oristano limitatamente al territorio dei comuni appresso indicati:

Abbasanta, Aido Maggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoncli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna,

Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Malvasia di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivanti da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Malvasia di Cagliari » non deve essere superiore a 110 quintali per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione, nonchè quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione del vino « Malvasia di Cagliari » devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine vinicola al mosto o al vino di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stoie.

Il vino « Malvasia di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo alla annata di produzione delle uve.

Art. 6. — Il vino « Malvasia di Cagliari », all'atto dell'immissione al consumo, deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tendente al dorato;
odore: profumo intenso delicato caratteristico;
sapore: dal dolce al secco, alcoolico con retrogusto amarognolo di mandorle tostate;
gradazione alcoolica complessiva minima: 14 di cui almeno 12 svolta e un minimo da svolgere di 2 gradi e per il tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », 14 gradi, di cui almeno 13,5 svolti ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

La denominazione di origine controllata « Malvasia di Cagliari » può essere utilizzata per designare vini liquorosi ottenuti, mediante alcolizzazione, con vini base o mosti rispondenti alle condizioni previste dai precedenti articoli.

Il vino « Malvasia di Cagliari » nei tipi liquorosi, all'atto dell'immissione al consumo, deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tendente al dorato;
all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
gradazione alcoolica complessiva minima: 17,5 di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi, e nel tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », oltre, naturalmente che come liquoroso, 17,5 gradi di cui almeno 16,5 svolti ed un massimo da svolgere di 1 grado;
acidità totale minima: 3,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto.

Art. 7. — I vini « Malvasia di Cagliari » liquorosi qualora siano sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno due anni di cui uno in botti di rovere o di castagno, possono portare in etichetta la menzione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dala data di alcolizzazione del vino.

Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Malvasia di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9. — Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Malvasia di Cagliari » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1979

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 10

(4370)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1979.

Nomina del commissario del Governo per la regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio dello stesso anno, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 48, concernente la nomina del presidente di sezione della Corte dei conti dott. Edmondo Colabucci a commissario del Governo per la regione Calabria;

Ritenuto che, a ragione delle dimissioni rassegnate dal dott. Edmondo Colabucci dalla carica predetta, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione Calabria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni da commissario del Governo per la regione Calabria rassegnate dal presidente di sezione della Corte dei conti dott. Edmondo Colabucci.

Art. 2.

Il consigliere della Corte dei conti dott. Hermann De Gennaro è nominato commissario del Governo per la regione Calabria.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1979
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 151

(5541)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicerligure Vaccari, in Casalgrande, stabilimento di Ponzano Magra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sicerligure Vaccari, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), stabilimento di Ponzano Magra (La Spezia), con effetto dal 1° settembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 17 dicembre 1976, 18 dicembre 1976 e 22 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicerligure Vaccari, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), stabilimento di Ponzano Magra (La Spezia), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(5430)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di lire 30 miliardi, limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977 per l'anno finanziario 1978.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Vista la legge n. 356/1976, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977 recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni, che stabilisce un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario che saranno autorizzati dalle regioni ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai predetti mutui di miglioramento fondiario si applicano, ex art. 2, ultimo comma, legge n. 403/1977, le disposizioni di cui all'art. 34 e quelle di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che al riparto di tale somme tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvede il CIPE, sentita la commissione interregio-

nale ex art. 13 della legge n. 281/1970, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 403/1977;

Vista la proposta di riparto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sentita la commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/1970 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 settembre 1977;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare il fondo istituito dal'art. 9 della legge n. 281/1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/1978, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7519 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avente ad oggetto la somma da ripartire tra le regioni per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario autorizzati dalle regioni medesime ed erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario, e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Ritenuto di dover assegnare alle regioni e alla province autonome di Trento e Bolzano le suddette disponibilità ex art. 2 della legge n. 403/1977;

Decreta:

La somma di lire 30 miliardi, quale limite d'impegno per l'esercizio 1977, per le finalità esposte in premessa e attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Somme (in milioni di lire)
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Valle D'Aosta	100
Lombardia	2.025
Veneto	1.505
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Marche	915
Lazio	1.690
Abruzzo	1.275
Molise	565
Campania	2.100
Puglia	3.325
Basilicata	1.110
Calabria	1.710
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1979, in conto residui di stanziamento per l'anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 143

(4728)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv - Società italiana vetro, in San Salvo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Siv - Società italiana vetro di San Salvo (Chieti), con effetto dal 1° settembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1976, 23 settembre 1976, 1° luglio 1977, 4 gennaio 1978 e 6 settembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv - Società italiana vetro di San Salvo (Chieti), è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5429)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Destinazione al fondo di riserva della Cassa unica per gli assegni familiari della quota percentuale dell'attività netta di gestione, relativa all'esercizio 1976.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Esaminato il conto consuntivo della Cassa unica per gli assegni familiari per l'anno 1976, dal quale risultano attività nette di esercizio pari a L. 232.487.899.961;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari il quale ha indicato nel 5 per cento delle attività nette la quota da destinarsi al fondo di riserva per il 1976;

Ritenuta la congruità di detta aliquota percentuale;

Decreta:

Articolo unico

Al fondo di riserva della Cassa unica per gli assegni familiari è destinata, per le finalità di cui all'art. 50 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, la somma di L. 11.624.394.998 pari al 5 per cento delle attività nette di gestione della Cassa medesima per l'esercizio 1976.

Roma, addì 10 aprile 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5182)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori internazionali farmaceutici - L.In.Fa. S.p.a., in Gorizia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4858 in data 5 aprile 1971 la ditta Laboratori internazionali farmaceutici - L.In.Fa. S.p.a., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Gorizia, via Volta, 19, specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 13 febbraio 1979, con la quale l'avv. Franco Obizzi, curatore del fallimento, comunica che la ditta indicata in premessa ha cessato l'attività produttiva ed è stata dichiarata fallita;

Considerato che dagli atti non risulta che la ditta abbia provveduto al pagamento delle tasse annuali di concessione governativa prescritte per il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio di una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratori internazionali farmaceutici - L.In.Fa. S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Gorizia, via Volta, 19, concessa con decreto ministeriale n. 4858 in data 5 aprile 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4447)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Incameramento a favore dell'erario delo Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura F.lli Soncini, in Parma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di tessuto in cotone di origine e provenienza Jugoslavia, la ditta Manifattura F.lli Soncini di Parma ha effettuato un pagamento anticipato di dollari USA 36.580,80 di cui al mod. *B*-Import n. 5027660 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Parma in data 6 agosto 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è più avvenuta e che l'importo erogato in via anticipata è stato quindi rimborsato a più riprese tra il 12 gennaio e l'11 giugno 1976, con ritardi compresi tra i quattro ed i nove mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 561233 del 7 settembre 1978 unitamente alla relativa documentazione:

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il mancato buon fine dell'operazione in parola imputandolo al fatto che la fornitrice estera, avendo riscontrato delle differenze qualitative nella merce, ha deciso di non consegnare più la stessa per evitare l'insorgere di controversie;

Considerato che tali fatti (peraltro non documentati) non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 29 marzo 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura F.lli Soncini mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Parma nella misura del 5% di $ USA 36.580,80 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4726)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria Poldi Allai - Società per azioni », in Parma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata della società « Fiduciaria Poldi Allai - Società per azioni », con sede in Parma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria Poldi Allai - Società per azioni », con sede in Parma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(4616)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarner Tyrol, in Sarentino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sarner Tyrol di Sarentino (Bolzano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarner Tyrol di Sarentino (Bolzano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 24 dicembre 1978-24 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5423)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio **1979.**

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, numero 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, numero 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 6 marzo 1978, 15 giugno 1978, 11 agosto 1978 e 20 dicembre 1978 di proroga per sei trimestri del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5426)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio **1979.**

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texarco, con sede e stabilimento in Arconate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Texarco, con sede e stabilimento in Arconate (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texarco, con sede e stabilimento in Arconate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1978 al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5422)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, con sede in Roma e stabilimento a Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 16 novembre 1978, 17 novembre 1978, 17 marzo 1979 e 19 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina, è prolungata fino al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5424)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili San Marco, in Lentiai.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie tessili San Marco di Lentiai (Belluno);

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 4 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili San Marco di Lentiai (Belluno), è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5421)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni, in Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vela confezioni di Pescara;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 21 luglio 1978, 29 novembre 1978, 30 novembre 1978, 3 aprile 1979 e 4 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1976 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara, è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5420)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Apice, in Bozzano di Massarosa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio Apice di Bozzano di Massarosa (Lucca);

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 giugno 1978 al 3 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Apice di Bozzano di Massarosa (Lucca), è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5428)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori della carpenteria metallica, installazione, coibentazione e manutenzione di impianti operanti nel comune di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica delle aziende industriali dei settori della carpenteria metallica, installazione, coibentazione e manutenzione di impianti operanti nel comune di Ferrara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori della carpenteria metallica, installazione, coibentazione e manutenzione di impianti operanti nel comune di Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 febbraio 1979 al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5425)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio sport, in Sant'Olcese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Maglificio sport di Sant'Olcese (Genova);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio sport di Sant'Olcese (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1978 al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5427)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1979.

Nomina di revisori ufficiali dei conti per la prima sessione dell'anno 1978.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la prima sessione ordinaria del 1978 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco.

Roma, addì 7 giugno 1979

Il Ministro: MORLINO

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA PRIMA SESSIONE 1978

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
1	Abbate Renato	30- 4-1943	Bassano del Grappa	Bassano del Grappa	Dottori commercialisti
2	Amico Michele	16- 9-1919	Caltanissetta	Caltanissetta	Dottori commercialisti
3	Anceschi Candido	11- 2-1925	Pegognaga	Trento	Non iscritto
4	Annovazzi Luca	30- 1-1936	Guastalla	Reggio Emilia	Non iscritto
5	Anzani Vittorio	25- 1-1945	Figino Serenza	Cantù	Dottori commercialisti
6	Armento Rocco	3- 8-1933	Potenza	Potenza	Non iscritto
7	Arnulfo Giuseppe	28- 3-1930	Cherasco	Torino	Dottori commercialisti
8	Arzilli Enzo	14- 1-1923	Castagneto Carducci	Milano	Ingegneri
9	Ascari Giuseppe	23-10-1942	Modena	Modena	Ragionieri
10	Asdente Francesco	23- 8-1930	Taggia	Roma	Avvocati (elenco speciale)
11	Baccaglini Bruno	2- 6-1943	Rovigo	Bovolone	Dottori commercialisti
12	Baldi Alessandro	16- 7-1941	Verona	S. Ambrogio di Valpolicella	Dottori commercialisti
13	Balosso Italo	25- 6-1941	Pombia	Gallarate	Dottori commercialisti
14	Bardin Giovanni	22- 2-1946	Cernobbio	Como	Ragionieri
15	Barranco Mario	22-10-1944	Vibo Valentia	Roma	Ragionieri
16	Batisti Ettore	31- 8-1936	Reggello	Ponte S. Pietro	Dottori commercialisti
17	Baudo Fabrizio	25- 8-1946	Varallo Sesia	Milano	Dottori commercialisti
18	Bellora Renzo	9- 9-1942	Gallarate	Gallarate	Dottori commercialisti
19	Beltrami Silvio	7- 1-1951	Milano	Milano	Ragionieri e dottori commercialisti
20	Benna Maria Luisa	28- 8-1943	Roma	Torino	Dottori commercialisti
21	Berdini Vittorio	12- 9-1922	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
22	Bergamini Sante	24- 4-1925	Guardea	Amelia	Avvocati
23	Berlini Massimo	17-12-1944	Rimini	Savignano sul Rubicone	Dottori commercialisti
24	Berti Fosco	8- 7-1945	Cortona	Cortona	Ragionieri
25	Berti Franco	12- 1-1937	Bologna	Lugo	Non iscritto
26	Bertolasi Dolcide Filiberto	7-12-1940	Sermide	Modena	Dottori commercialisti
27	Beschi Angelo	2-11-1946	Castiglione delle Stiviere	Castiglione delle Stiviere	Ragionieri
28	Beux Carlo	23- 3-1943	Pinerolo	Pomaretto	Dottori commercialisti
29	Bevilacqua Antonio	24- 6-1936	Parma	Parma	Dottori commercialisti
30	Biagi Oscar	9- 1-1917	Viareggio	Viareggio	Dottori commercialisti
31	Bianchi Aldo	19-10-1927	Suzzara	Suzzara	Ragionieri
32	Bianchi Germano	9- 2-1929	Olevano di Lomellina	Roma	Non iscritto
33	Bianchi Stefano	3- 1-1923	Bari	Genova	Notai
34	Bianco Vito Leonardo	26- 9-1930	Gioia del Colle	Gioia del Colle	Non iscritto
35	Bonetti Angelo	28-12-1936	Brembate Sotto	Brembate Sotto	Ragionieri
36	Bordignon Italo	29- 5-1941	Zevio	Verona	Dottori commercialisti
37	Borgo Annamaria	15- 8-1941	Torino	Torino	Dottori commercialisti
38	Borniglia Stefano	26- 3-1945	Castelplanio	Roma	Ragionieri
39	Boschini Virio	23- 8-1938	Poggibonsi	Poggibonsi	Ragionieri
40	Boscotrecase Aldo	3-12-1937	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
41	Bosi Gianluigi	24- 4-1944	Cremona	Parma	Dottori commercialisti
42	Bruzzo Adolfo	11- 1-1946	Padova	Perugia	Dottori commercialisti
43	Bugatti Massimo	22- 2-1948	Perugia	Padova	Dottori commercialisti

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
44	Buglione Renzo	14- 7-1942	Ottati	San Lazzaro di Savena	Dottori commercialisti
45	Buonfantino Ludovico	30- 1-1949	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
46	Burini Lodovico	2-10-1945	Copparo	Milano	Dottori commercialisti
47	Busio Giovanni	30- 3-1947	Milano	Milano	Ragionieri
48	Cacciatori Riccardo	31- 5-1939	Verona	Verona	Dottori commercialisti
49	Caimi Giampiero	14- 6-1938	Tradate	Savona	Ragionieri
50	Cainero Enzo	23- 8-1944	Tavagnacco	Udine	Dottori commercialisti
51	Caiozzo Giuseppe	15- 7-1941	Roma	Palermo	Dottori commercialisti
52	Calia Francesco Paolo	11- 5-1927	Matera	Matera	Non iscritto
53	Caligari Carlo	15- 7-1925	Lecco	Varese	Avvocati
54	Calza Mario	8-12-1936	Lagonegro	Portici	Non iscritto
55	Calzetta Riccardo	18- 8-1947	Roma	Roma	Ragionieri
56	Calzolari Achille	6- 2-1926	Bondeno	Ferrara	Non iscritto
57	Campigli Mario	8-12-1918	Carrara	Carrara	Dottori commercialisti (elenco speciale)
58	Canini Renato	3-10-1927	Alba	Cuneo	Non iscritto
59	Carasso Palmira	17- 3-1940	Cercenasco	Torino	Dottori commercialisti
60	Caratozzolo Giovanni	11-11-1932	Scilla	Messina	Avvocati
61	Carugno Mario	4- 3-1941	Sulmona	Sulmona	Dottori commercialisti
62	Casadio Pirazzoli Silvano	14- 9-1931	Imola	Imola	Dottori commercialisti
63	Casanova Romano	26- 4-1928	Cesena	Cesena	Dottori commercialisti
64	Caserta Angelo	1-11-1927	Tolve	Verona	Dottori commercialisti
65	Casini Vasco	28- 3-1921	Siena	Firenze	Dottori commercialisti
66	Castellaneta Ferdinando	28-10-1929	Bari	Ceglie	Non iscritto
67	Castellari Sergio	28- 2-1932	Roma	Roma	Non iscritto
68	Ceccarelli Piergiorgio	24- 1-1943	Roma	Roma	Geometri
69	Chiariello Francesco	29-11-1941	Barletta	S. Donato Milanese	Non iscritto
70	Chiaro Francesco	25- 2-1932	Palermo	Catania	Non iscritto
71	Chiavegatti Mariano	21- 4-1941	Verona	Verona	Ragionieri
72	Cicero Leopoldo	22- 1-1934	Asmara (Etiopia)	Napoli	Ragionieri
73	Cima Albino	14- 1-1933	Casale Monferrato	Casale Monferrato	Non iscritto
74	Cocco Federico	9- 9-1925	Domusnovas	Roma	Ragionieri
75	Colombo Carlo Maria	10- 5-1946	Lecco	Lecco	Dottori commercialisti
76	Colosi Giuseppe	7- 5-1941	Palmi	Roma	Dottori commercialisti
77	Condoluci Antonio Michele	3- 6-1939	Cinquefrondi	Vibo Valentia	Dottori commercialisti
78	Consales Antonio	4- 1-1920	Brindisi	Brindisi	Non iscritto
79	Conte Giorgio	12- 1-1928	Genova	Genova	Non iscritto
80	Coppola Luigi	30- 7-1921	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
81	Corini Gabriele	7- 9-1924	Roma	Roma	Non iscritto
82	Corradi Silvia	26- 3-1944	Parma	Parma	Dottori commercialisti
83	Cortese Rinaldo	26- 4-1920	Cherso (Istria)	Padova	Dottori commercialisti
84	Cortesi Francesco	17- 1-1941	Castello d'Argile	Bologna	Dottori commercialisti
85	Cortucci Pasquale	14- 4-1938	Napoli	Napoli	Non iscritto
86	Crescentini Mariano	13- 2-1943	Roma	Roma	Consulenti del lavoro
87	Crippa Luigi	16-10-1939	Bernareggio	Bernareggio	Dottori commercialisti
88	Croce Leandro	19- 4-1941	Roma	Roma	Ragionieri
89	Croce Pierantonio	24- 9-1932	Caravaggio	Milano	Non iscritto
90	Cucchiarelli Andrea	23- 9-1931	Torino	Trieste	Non iscritto
91	Cunial Giovanni Pietro	10-10-1942	Possagno	Cassola	Dottori commercialisti
92	Curcuruto Giovanna	15- 2-1944	Arezzo	Rimini	Ragionieri

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
93	Dall'Osso Lino	23- 3-1921	Castel S. Pietro Terme	Imola	Dottori commercialisti
94	Danesi Fabrizio	1- 7-1939	Milano	Grottaferrata	Dottori commercialisti
95	De Francesco Salvatore	29-11-1910	Messina	Roma	Dottori commercialisti
96	Degano Nives Eno	24- 5-1928	Pasian di Prato	Bologna	Non iscritto
97	De Gregorio Osvaldo	20- 9-1932	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
98	Del Bello Ugo	16- 6-1945	Roma	Roma	Ragionieri
99	Del Buono Vittoriangelo	16- 6-1928	San Juan (Argentina)	Torino	Non iscritto
100	Delfanti Danilo	13- 1-1913	Verona	Verona	Dottori commercialisti
101	Denicolò Adriano Franco	2-10-1919	Montegioco	Tortona	Dottori commercialisti
102	de Perini Alberto	5- 7-1944	Venezia	Venezia	Dottori commercialisti
103	De Stefano Emanuele	25- 6-1932	Albissola Marina	Roma	Non iscritto
104	Di Amario Vladimiro	17- 2-1939	Sant'Omero	Milano	Non iscritto
105	Di Caro Alberto	11- 5-1940	Torino	Bra	Avvocati
106	Di Mattina Domenico	8-12-1940	Lecce	Lecce	Dottori commercialisti
107	Dinoto Gioacchino	28- 9-1945	Tusa	Cefalù	Ragionieri
108	Di Pinto Cosimo Damiano	5-11-1940	Canosa di Puglia	Altamura	Non iscritto
109	Donati Gianfranco	14-10-1942	Roma	Roma	Ragionieri
110	Dorio Stefano	14-11-1946	Verona	Verona	Dottori commercialisti
111	Duccini Alberto	29- 7-1931	Bussi	Roma	Non iscritto
112	Dunatov Roberto Matteo	16-12-1943	Broni	Roma	Ragionieri
113	Ena Giantonio	10- 8-1940	Padova	Mogliano Veneto	Dottori commercialisti
114	Facchini Ennio Quirino	15-10-1922	Roma	Roma	Non iscritto
115	Falsitta Gaspare	27- 2-1933	S. Ninfa	Milano	Avvocati
116	Fano Claudio	2- 1-1935	Roma	Roma	Non iscritto
117	Faotto Tito	30- 8-1943	Venezia	Venezia	Dottori commercialisti
118	Fasce Paolo	16- 7-1949	Genova	Genova	Dottori commercialisti
119	Ferrini Giuseppe	29- 8-1897	Falerone	Porto S. Giorgio	Dottori commercialisti
120	Fioretti Riccardo	3- 4-1947	Pordenone	Pordenone	Consulenti del lavoro
121	Fiorini Ruggero	25-10-1946	Torino	Pino Torinese	Dottori commercialisti
122	Fischer Massimiliano	6- 9-1943	Piteglio	Torino	Dottori commercialisti
123	Flaccomio Edoardo	23-10-1926	Cosenza	Roma	Non iscritto
124	Floridi Enrico	27- 8-1931	Roma	Roma	Non iscritto
125	Forcella Gianfranco	28- 2-1942	Bergamo	Gorle	Ragionieri
126	Franceschi Mario	16- 1-1924	Carrara	Milano	Non iscritto
127	Franceschini Franco	14-12-1942	Verona	Bosco Chiesanuova	Dottori commercialisti
128	Frattari Guglielmo	24- 7-1942	Roma	Roma	Avvocati
129	Fusco Roberto	2- 6-1926	Napoli	Trento	Procuratori legali
130	Galbiati Giuseppe	10- 5-1927	Vimodrone	Milano	Ragionieri
131	Galli Abramo	4- 8-1928	Cesano Maderno	Cesano Maderno	Non iscritto
132	Galli Massimo	6- 7-1943	Lari	Livorno	Dottori commercialisti
133	Gatti Giuseppe	7- 9-1942	Alessandria	Torino	Dottori commercialisti
134	Gatti Odoardo	17- 2-1938	Bobbio	Cividate al Piano	Dottori commercialisti
135	Gelmi Danilo	2- 1-1939	Piove di Sacco	Piove di Sacco	Ragionieri
136	Gemelli Alessandro	13- 8-1939	Albisola Superiore	Albisola Superiore	Ragionieri
137	Gentile Marcello	11-10-1920	Palestrina	Milano	Non iscritto
138	Gentiluomo Giuseppe	13- 5-1942	Gioia Tauro	Livorno	Dottori commercialisti
139	Ghisu Massimo	28-10-1942	Milano	Uboldo	Ingegneri
140	Giacometti Gianfranco	24- 2-1937	Reggio Emilia	Erba	Non iscritto
141	Giacomobono Sergio	21-12-1939	Velletri	Roma	Ragionieri

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
142	Giannecchini Ezio	6- 3-1940	Viareggio	Viareggio	Dottori commercialisti
143	Gini Amanzio	2- 2-1933	Mondello Lario	Lecco	Non iscritto
144	Giocondi Giovanni	1- 3-1915	Roma	Roma	Non iscritto
145	Giordani Maria	6-12-1943	Venezia	Venezia Mestre	Non iscritta
146	Giorgi Gerardo	28- 9-1938	Milano	Milano	Ragionieri
147	Girardo Giovanni Pietro	5- 3-1942	Cuneo	Savigliano	Ragionieri
148	Giuliani Giuseppe	25-12-1919	Villa D'Almè	Bergamo	Dottori commercialisti
149	Goggi Antonio	4- 4-1915	Isola S. Antonio	Tortona	Geometri
150	Golia Paolo	29- 7-1944	Verona	Verona	Dottori commercialisti
151	Grea Sergio	24-10-1935	Genova	Genova	Non iscritto
152	Grillo Bruno	8-12-1939	Milano	Cassina de' Pecchi	Dottori commercialisti
153	Grimaldi Giuseppe	29-10-1941	Bari	Bari	Ragionieri e dottori commercialisti
154	Gringeri Giorgio	14-12-1924	Monforte S. Giorgio	Milano	Non iscritto
155	Heltai Giorgio	12-10-1934	Milano	Roma	Non iscritto
156	Intersimone Massimo	9-12-1945	Roma	Roma	Dottori commercialisti
157	Laganà Santo	10- 1-1929	Reggio Calabria	Genova	Non iscritto
158	Landi Pierluigi	20- 9-1942	Molazzana	Castelnuovo Garfagnana	Ragionieri
159	Lanzani Giancarlo	29- 1-1945	Pedergnaga Oriano	S. Paolo	Ragionieri
160	Lazzaro Giuseppe	11- 4-1941	Reggio Calabria	Roma	Dottori commercialisti
161	Lazzoni Andrea	9- 1-1945	Massa	Massa	Dottori commercialisti
162	Lepscky Roberto	11-11-1940	Venezia	Mestre	Dottori commercialisti
163	Linzarini Ivan	25- 4-1935	Milano	Castelveccana	Non iscritto
164	Lombardini Giuseppe	8-10-1942	Santarcangelo di Romagna	Rimini	Ragionieri
165	Lontananza Luigi	27- 5-1939	Torre del Greco	Torre del Greco	Dottori commercialisti
166	Losi Umberto	2- 6-1944	Polesine Parmense	Parma	Ragionieri
167	Lubrano Carlo	15- 7-1934	Pozzuoli	Pozzuoli	Ragionieri
168	Lucchesi Lido	20- 6-1944	Porcari	Porcari	Ragionieri
169	Luci Alberto	13-10-1945	Livorno	Livorno	Ragionieri
170	Lucia Roberto Edoardo	23-11-1932	Genova	Genova	Dottori commercialisti
171	Luperini Giovanni	1- 4-1928	Genova	Pisa	Ragionieri
172	Lupo Giovanni	21- 8-1946	Roma	Roma	Ragionieri
173	Madrau Raffaele	10- 4-1924	Venezia	Venezia	Avvocati
174	Magnani Guglielmo	9-12-1937	Parma	Parma	Non iscritto
175	Magotti Amadio	15- 4-1927	Marcaria	Mantova	Dottori commercialisti
176	Magrì Alessandro Paolo	5- 7-1937	Catania	Roma	Non iscritto
177	Mammetti Roberto	27-10-1944	Roma	Roma	Dottori commercialisti
178	Manacorda Fabrizio	21-11-1942	Casale Monferrato	Pino Torinese	Dottori commercialisti
179	Maniscalco Umberto	25-11-1915	Oneglia	Pesaro	Non iscritto
180	Mantegazza Paolo	1- 5-1937	Como	Como	Avvocati
181	Maraniello Filippo	17- 7-1949	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
182	Martelli Francesco	4- 8-1926	Bologna	Bologna	Ingegneri
183	Martelli Guido	6- 2-1920	Bologna	Bologna	Ingegneri
184	Martelli Nerio	16- 8-1921	Bologna	Bologna	Non iscritto
185	Martinelli Giovanni	27-12-1946	Cernobbio	Como	Dottori commercialisti
186	Maruzzi Luigi	11- 2-1928	Pisa	Pisa	Dottori commercialisti
187	Mascellaro Mario	1- 9-1917	Benevento	Benevento	Dottori commercialisti
188	Menchini Franco	30- 8-1938	Milano	S. Donato Milanese	Ragionieri
189	Menghi Ermanno	8- 3-1934	Ravenna	Ravenna	Non iscritto

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
190	Merlanti Mario	13- 1-1939	Genova	Genova	Non iscritto
191	Micheli Foscolo	5- 6-1909	Montefranco	Roma	Non iscritto
192	Michelini Luigi	16-12-1931	Faenza	S. Donato Milanese	Non iscritto
193	Micheloni Dino	28-12-1946	S. Giovanni Lupatoto	S. Giovanni Lupatoto	Ragionieri
194	Michelotti Marcello	28- 2-1941	Genova	Genova	Non iscritto
195	Migliardi Giuseppe	9- 3-1940	Napoli	Napoli	Ragionieri
196	Migliarotti Lucio	27-11-1941	Caivano	Napoli	Avvocati
197	Mignolo Francesco	16- 3-1943	Vibo Valentia	Vibo Valentia	Dottori commercialisti
198	Milanesi Maurizio	25- 4-1938	Milano	Milano	Ragionieri
199	Minacci Urbano	30- 4-1923	Siena	Siena	Non iscritto
200	Minati Attilio	13- 6-1935	Trento	Trento	Dottori commercialisti
201	Monducci Mario	2- 5-1950	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Ragionieri
202	Morandi Gino	17-10-1923	Fusignano	Fusignano	Non iscritto
203	Moroni Armanda	1-10-1948	Milano	Milano	Ragionieri
204	Moscheni Gianfranco	26-12-1937	Bergamo	Bergamo	Non iscritto
205	Mucciarelli Siro	13- 1-1941	Sinalunga	Roma	Ragionieri
206	Negri Giuseppe	19- 9-1945	Lecco	Lecco	Ragionieri
207	Nizzola Elviranna	12- 5-1936	Roma	Modena	Dottori commercialisti
208	Novellati Alfredo	23-12-1913	Milano	Lodi	Non iscritto
209	Noviello Nicola Bruno	12- 1-1942	Milano	Milano	Non iscritto
210	Olivari Goffredo	24- 6-1909	Genova	Genova	Dottori commercialisti
211	Onida Piero	19-11-1946	Giave	Sassari	Ragionieri
212	Ortolani Antonio	3-10-1946	Morbegno	Milano	Dottori commercialisti
213	Paciello Donato	12- 9-1932	Pignola	Potenza	Non iscritto
214	Pagani Gian Carlo	22- 7-1921	Udine	Udine	Avvocati
215	Paganini Pier Paolo	12- 9-1940	Rimini	Rimini	Dottori commercialisti
216	Palmarini Oronzo	11- 9-1932	Caprarica di Lecce	Caprarica di Lecce	Non iscritto
217	Palotta Corrado	20- 3-1940	Roma	Roma	Non iscritto
218	Panin Bruno	22- 4-1918	Montecatini Terme	Milano	Non iscritto
219	Pansera Natale	1- 1-1933	Lamezia Terme	Roma	Procuratori legali
220	Pargoletti Aldo	29- 5-1919	Tortona	Voghera	Non iscritto
221	Parrinello Ignazio	16- 2-1942	Marsala	Varese	Dottori commercialisti
222	Pasi Emilio	25- 2-1930	Veronella	Voghera	Dottori commercialisti
223	Pastorello Nicola	24-11-1942	Parma	Biella	Ragionieri
224	Pecenco Massimo	18- 2-1937	Peccioli	Cascina	Dottori commercialisti
225	Pellicanò Ercole Pietro	29- 6-1941	Reggio Calabria	Roma	Dottori commercialisti
226	Pentassuglia Emanuela	24- 8-1948	Como	Lipomo	Ragionieri
227	Pesati Alessandro	5-10-1939	Torino	Milano	Dottori commercialisti
228	Petrucci Guglielmo	3- 4-1923	Rimini	Rimini	Ragionieri
229	Pettini Paolo	19- 7-1944	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
230	Picone Giorgio	29- 4-1945	Eboli	Parma	Dottori commercialisti
231	Pietroluongo Nerio	8- 8-1934	Cassino	Cassino	Non iscritto
232	Pittatore Gianfranco	28- 8-1939	Ospedaletti	Valenza	Dottori commercialisti
233	Pizzi Giacomo	4- 7-1939	Oderzo	Livorno	Dottori commercialisti
234	Pizzini Francesco	13- 7-1924	Milano	Milano	Non iscritto
235	Pizzio Roberto Giovanni	3- 9-1938	Beausoleil (Francia)	Imperia	Dottori commercialisti
236	Poddighe Francesco	16- 9-1942	Copertino	Pisa	Dottori commercialisti
237	Porta Giovanni	3- 9-1924	Castiglione Intelvi	Milano	Non iscritto
238	Potestà Giuseppina	1- 6-1937	Ragusa	Ragusa	Dottori commercialisti

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
239	Prandin Antonio	31-12-1945	Como	Como	Dottori commercialisti
240	Quartarone Massimo	15- 6-1943	Cecina	Livorno	Dottori commercialisti
241	Quattrocchi Francesco	12-12-1928	Cremona	Genova	Non iscritto
242	Raimondo Carmelo	22- 7-1943	Roma	Roma	Avvocati
243	Resasco Riccardo	4-12-1905	Genova	Genova	Non iscritto
244	Ricoveri Nello	26-12-1915	Pisa	Milano	Non iscritto
245	Rinaldini Guido	28- 8-1937	Castiglione delle Stiviere	Milano	Avvocati
246	Riva Lorenzo	5-11-1940	Milano	S. Donato Milanese	Non iscritto
247	Rizzoni Gianpaolo	26- 4-1940	Argenta	Bologna	Dottori commercialisti
248	Rondelli Michelangelo	14-12-1937	Treviglio	Treviglio	Ragionieri
249	Rondini Ottavio	19-10-1914	Pola	Trieste	Dottori commercialisti
250	Rosano Salvatore	1- 3-1925	Tripoli (Libia)	Napoli	Ragionieri
251	Rossetti Zannoni Stefano Luigi	16-11-1940	Bagnacavallo	Ravenna	Dottori commercialisti
252	Rossi Giuseppe Bruno	17-10-1923	Genova Bolzaneto	Genova	Non iscritto
253	Rossi Marcello	18- 4-1915	Firenze	Firenze	Non iscritto
254	Rossini Cesare Augusto	27- 8-1922	Livorno	Roma	Non iscritto
255	Rovati Riccardo	16- 7-1937	Stradella	Stradella	Dottori commercialisti
256	Rudilosso Filippo	24- 7-1933	Messina	Roma	Non iscritto
257	Rupil Antonio	24- 5-1913	Favaro Veneto	Venezia	Dottori commercialisti
258	Russo Beniamino	3- 2-1928	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
259	Russo Paolo	29- 6-1921	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
260	Saà Marzio	24- 7-1940	Biella	Milano	Dottori commercialisti
261	Sangiovanni Raffaele	11- 4-1932	Genova	Sesto Calende	Non iscritto
262	Sani Odone	26-12-1912	Bologna	Ravenna	Dottori commercialisti (elenco speciale)
263	Sanna Antonino	12- 8-1923	Bottida	Bottida	Non iscritto
264	Sanzone Eugenio	1- 4-1943	S. Maria Capua Vetere	Roma	Dottori commercialisti
265	Sarti Mario	16- 5-1941	Padova	Padova	Dottori commercialisti
266	Sartori Edoardo	9- 5-1934	Milano	Milano	Consulenti del lavoro
267	Scagnelli Giovanni	7-10-1947	Torino	Torino	Dottori commercialisti
268	Sciarrino Luigi	30- 8-1941	Palermo	Palermo	Avvocati
269	Scotta Pier Giorgio	30-10-1936	Torino	Torino	Avvocati
270	Scuticchio Giovanni	19- 1-1946	Vibo Valentia	Vibo Valentia	Dottori commercialisti
271	Seidner Walter	14-10-1941	Monaco di Baviera (Germania)	Bolzano	Ragionieri
272	Senserini Azelio	21- 2-1940	Castiglion Fiorentino	Arezzo	Ragionieri e dottori commercialisti
273	Sergiacomi Antonio	14- 3-1935	Offida	Grottammare	Dottori commercialisti
274	Servadei Stelio	7- 6-1920	Forlì	Forlì	Non iscritto
275	Sibilia Maria Luisa	9- 8-1941	Como	Como	Ragionieri
276	Sivelli Annibale	14- 8-1927	Cesano Maderno	Cesano Maderno	Non iscritto
277	Soave Benito Dino	20- 6-1932	Dundee (Scozia)	Roma	Non iscritto
278	Sordo Felice	25- 7-1938	Puos d'Alpago	Trento	Ragionieri
279	Spadola Carmelo	19-10-1937	Rosolini	Rosolini	Geometri
280	Spano Pietro	29- 6-1935	Milano	Milano	Avvocati
281	Spanò Renato	19- 7-1934	Roma	Milano	Non iscritto
282	Spezia Gilberto	25- 8-1946	Virgilio	Mantova	Procuratori legali
283	Stasi Alberto	5- 5-1920	Torchiara	Milano	Ragionieri
284	Stassano Irene	11- 1-1942	Casalmaggiore	Casalmaggiore	Ragionieri
285	Sturnia Renato	30- 3-1944	Moncalieri	Torino	Ragionieri

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
286	Succhi Vincenzo	17-10-1940	Sassari	Sassari	Dottori commercialisti
287	Ulissi Laerte	4- 8-1930	Penne	Roma	Non iscritto
288	Tacconi Franco	19- 6-1942	Castel D'Azzano	Castel D'Azzano	Dottori commercialisti
289	Tanzi Anna	5- 5-1945	Sala Baganza	Parma	Dottori commercialisti
290	Tarditi Luigi Giuseppe . . .	14- 2-1932	Genova	Gremiasco	Dottori commercialisti
291	Tarenghi Renato	11-10-1921	Seriate	Bergamo	Non iscritto
292	Testolin Claudio	2- 4-1936	Zugliano	Zugliano	Avvocati
293	Tocci Giancarlo	22- 9-1933	Roma	Roma	Non iscritto
294	Tomasi Sergio	30- 3-1937	Pozzuolo Martesana	Bergamo	Dottori commercialisti
295	Tortora Rosa Maria	28- 6-1943	Busalla	Genova	Non iscritta
296	Vagani Angelo	1- 2-1946	Gallarate	Gallarate	Dottori commercialisti
297	Verdiani Gaetano	20- 9-1936	Piombino	Roma	Non iscritto
298	Viani Giuseppe	19- 3-1939	La Spezia	Trieste	Dottori commercialisti
299	Vicentini Maurizio	25- 5-1946	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
300	Vinciguerra Felice	15- 4-1933	Caltanissetta	Gela	Non iscritto
301	Visconti Pier Carlo	19- 6-1937	Torino	Roma	Ingegneri
302	Vitali Maddalena	5- 3-1933	Milano	Milano	Ragionieri
303	Wallnöfer Karl	24-10-1940	Prato allo Stelvio	Prato allo Stelvio	Dottori commercialisti
304	Zanichelli Fausto	9- 9-1920	S. Pancrazio	Carpi	Non iscritto
305	Zappalà Mario Claudio . . .	29- 7-1934	Catania	Milano	Dottori commercialisti
306	Zei Roberto	11- 1-1939	Milano	Como	Dottori commercialisti
307	Zito Luigi	7- 8-1932	Roma	Roma	Avvocati

(5513)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1979.
Nomina del direttore generale dell'I.R.I.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dall'avv. Alberto Boyer da direttore generale dell'I.R.I., occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta che il presidente dell'I.R.I. ha avanzato in data 8 maggio 1979, sentito quel consiglio di amministrazione;

Visti gli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Decreta:

Il dott. Antonio Zurzolo è nominato direttore generale dell'I.R.I.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(5545)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.
Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° gennaio 1978, emessi per lire 500 miliardi, in applicazione dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, relativamente alla cedola n. 4 pagabile il 1° gennaio 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove anni, nonché certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, fino ad un importo globale pari alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 166731/66-AD-5 in data 13 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 307, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 341 del 15 dicembre 1977, con cui è stata disposta, in applicazione dell'autorizzazione legislativa sopra cennata, un'emissione di certificati speciali di

credito del Tesoro per nominali lire 500 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° gennaio 1978, rimborsabili il 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con il decreto medesimo è pari al tasso più elevato tra il 6,35% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visto il ripetuto art. 2, penultimo ed ultimo comma, del cennato decreto ministeriale, con cui è stato determinato nella misura del 6,35% il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° luglio 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1980 (quarta cedola);

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dal richiamato art. 2 del ripetuto decreto ministeriale del 13 dicembre 1977, è pari al 5,7617% semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,35% stabilito dall'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale in data 13 dicembre 1977 e che pertanto il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1980 sui predetti certificati di credito dovrà essere pari al 6,35%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 166731/66-AD-5 in data 13 dicembre 1977, meglio indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° gennaio 1978, rimborsabili il 1° gennaio 1980, emessi con il decreto ministeriale stesso, per lire 500 miliardi, è determinato nella misura del 6,35% relativamente alla cedola n. 4 pagabile il 1° gennaio 1980.

La spesa complessiva di L. 31.750.000.000 derivante dal presente decreto farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(5616)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 20/1979. Cassa conguaglio per il settore elettrico: acconto sul rimborso del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1979.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 5/1976 del 12 marzo 1976 e n. 37/1976 del 30 novembre 1976;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in applicazione dei provvedimenti numeri 34/1974 del 6 luglio 1974, 35/1974 del 25 luglio 1974 e 37/1976 del 30 novembre 1976, visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1979, è disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, di un acconto alle seguenti imprese sul rimborso relativo all'anno 1979, acconto commisurato all'energia prodotta, con combustibili il cui maggiore onere è ammesso a rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979, ad eccezione delle seguenti centrali:

Fiumicino, dell'ENEL, per il nuovo gruppo a turbogas da 86 MVA per il quale la corresponsione dovrà essere commisurata all'energia prodotta a decorrere dal 25 gennaio 1979.

Gela della Soc. ANIC S.p.a. che produce per conto dell'ENEL, per la quale la corresponsione dovrà essere commisurata all'energia prodotta a decorrere dal 5 gennaio 1979.

L'acconto viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota precisata per ogni impianto alla produzione effettuata nei periodi suddetti quale risulta dai rilievi effettuati dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) ai sensi dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976 sopra richiamati diminuita dei quantitativi di energia, prodotta come sopra, impiegati per autoconsumo nel periodo considerato.

Nel caso in cui la produzione termoelettrica da ammettere al rimborso dei maggiori oneri sia immessa nella rete di trasporto o distribuzione del produttore unitamente ad energia idrica autoprodotta e/o ad energia di acquisto, il quantitativo di energia di autoconsumo prelevato dalla rete stessa, da considerare ai fini di cui sopra, deve essere ridotto in misura pari al rapporto che intercorre tra il quantitativo di energia termica prodotta — ai sensi del cap. VI, quinto capoverso, del provvedimento C.I.P. n. 34/1974 e di quanto disposto, ad integrazione di questo capoverso, dal provvedimento C.I.P. n. 47/1974 — ed il totale dell'energia immessa nella rete in questione nel periodo considerato. Per energia termica prodotta si deve intendere, nel caso in questione, quella al netto dei servizi ausiliari della produzione stessa.

A) Energia termoelettrica prodotta in proprio Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL per le seguenti centrali:

	L./kWh 90%
Vado Ligure	11,565138
La Spezia	12,270187
Genova	15,189288
Chivasso	15,045093
Trino	36,458748
La Casella	12,560865
Piacenza	13,271041
Turbigo	12,818372
Tavazzano	13,751064
Ostiglia	12,687558
Fusina	9,776907
Porto Marghera	12,377260
Monfalcone	10,594750
S. Barbara	16,006712
Orlando	26,795236
Marzocco	13,645002
Porto Corsini	13,446780
Piombino	13,411432
Capraia	26,250302
Portoferraio N.C.	38,377634
Torrevaldaliga	13,062962
Civitavecchia	14,381779
Camerata Picena	28,155032
Fiumicino	40,639357
Pietrafitta	14,569514
Bastardo	13,806233
Latina	38,889360
Ventotene	29,167002
Napoli Levante	14,848238
Vigliena	17,438182
Bari	15,413872
Taranto Nord	35,000402
Mercure	14,955688
Garigliano	52,500636
Brindisi	13,923430
Rossano Calabro	13,617007
Maddaloni	28,956977
Milazzo	13,544604
Augusta	14,718037
Termini Imerese	14,395606
Vulcano	29,167002
Porto Empedocle	15,178723
Malfa	29,167002
S. Marina Salina	28,356808
Codrongianus	36,944869
Sulcis	14,317299
Portovesme	19,186713
S. Gilla	16,980446
Stromboli	32,407780
Caorso	44,722735
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri	14,609406
Comunione azienda elettrica municipale di Milano e servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di Cassano d'Adda	14,421801
Comunione servizi municipalizzati del comune di Brescia e Azienda generale dei servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio	14,751525
A.C.E.A. Azienda comunale elettricità ed acque - Roma per la centrale di «G. Montemartini»	29,696288
Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di Brescia - V. Lamarmora	27,082157
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo per la centrale di Padiglioni di Osimo	25,321248
Impresa Dante Nigris per la centrale di Ampezzo	28,786590
S.p.a. Idroelettrica Valcanale - per la centrale di Malborghetto Valbruna	20,509859
Soc. Idroelettrica Weissenfels per la centrale di Tarvisio	35,939990

B) Enel per le seguenti centrali che dovranno produrre per suo conto, a norma del punto 1), paragrafo C) del provvedimento n. 47/1974:

	L./kWh 90%
Marghera Levante della Montedison S.p.a.	11,908994
Villa di Serio della Italcementi S.p.a.	17,863491
Matera delle Cementerie Calabro Lucane S.p.a.	20,430800
Avezzano della «Saccarifera Abruzzo-Molise S.p.a.»	21,548347
Portoscuso dell'A.L.S.A.R. S.p.a.	14,040229
Fusina dell'Alumetal S.p.a.	13,507128
Fusina della Soc. Alluminio Veneto p.a. (SAVA)	13,946400
Ottana della Soc. Chimica del Tirso	17,863492
Gela della Soc. ANIC S.p.a.	14,886243

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente delegato
NICOLAZZI

(5592)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica generale ed inorganica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma è vacante la cattedra di chimica generale ed inorganica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5594)

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5595)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 8 maggio 1979, concernente la sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 25 maggio 1979, deve essere apportata la seguente rettifica:

per la firma del Ministro del tesoro, dove è scritto: «*Tarabini*», leggasi: «*Erminero*».

(5369)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 13 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	853,05	853,05	852,95	853,05	853 —	854,60	852,95	853,05	853,05	853,05
Dollaro canadese	727,25	727,25	727 —	727,25	726,92	727 —	727,10	727,25	727,25	727,25
Marco germanico	446,46	446,46	446,45	446,46	446,45	446,30	446,46	446,46	446,46	446,45
Fiorino olandese	407,59	407,59	407,40	407,59	407,55	407,40	407,50	407,59	407,59	407,60
Franco belga	27,796	27,796	27,80	27,796	27,80	27,80	27,791	27,796	27,796	27,79
Franco francese	192,72	192,72	192,60	192,72	192,75	192,95	192,75	192,72	192,72	192,75
Lira sterlina	1787,30	1787,30	1788,50	1787,30	1786,78	1771,15	1787,20	1787,30	1787,30	1787,30
Lira irlandese	1685,50	1685,50	1682 —	1685,50	—	—	1681 —	1685,50	1685,50	—
Corona danese	154,79	154,79	154,83	154,79	154,76	154,80	154,79	154,79	154,79	154,80
Corona norvegese	163,94	163,94	163,90	163,94	163,93	164,20	163,90	163,94	163,94	163,95
Corona svedese	194,58	194,58	194,60	194,58	194,62	194,60	194,57	194,58	194,58	194,60
Franco svizzero	492,62	492,62	492,50	492,62	492,70	492,60	492,47	492,62	492,62	492,62
Scellino austriaco	60,573	60,573	60,55	60,573	60,58	60,60	60,585	60,573	60,573	60,57
Escudo portoghese	17,05	17,05	17,15	17,05	17,15	17,25	17,05	17,05	17,05	17,05
Peseta spagnola	12,916	12,916	12,92	12,916	12,91	12,90	12,911	12,916	12,916	12,90
Yen giapponese	3,876	3,876	3,88	3,876	3,87	3,89	3,876	3,876	3,876	3,87

Media dei titoli del 13 giugno 1979

Titolo	
Rendita 5% 1935	70,050
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,750
» 5,50 % » » 1968-83	87,825
» 5,50 % » » 1969-84	82,675
» 6 % » » 1970-85	82,350
» 6 % » » 1971-86	78,325
» 6 % » » 1972-87	78,500
» 9 % » » 1975-90	85 —
» 9 % » » 1976-91	85,600
» 10 % » » 1977-92	88,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,050
» » » » 1-10-1979	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,950
» » » » 1- 3-1978/80	100,900
» » » » 1- 6-1978/80	100,900
» » » » 1- 8-1978/80	100,900
» » » » 1-12-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,450
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,550
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,950
» » » 10 % 1- 1-1981	97,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	88,050
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	99,100
» » » 12 % 1-10-1983	97,850
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1979

Valuta	
Dollaro USA	853 —
Dollaro canadese	727,175
Marco germanico	446,46
Fiorino olandese	407,545
Franco belga	27,793
Franco francese	192,735
Lira sterlina	1787,25
Lira irlandese	1683,25
Corona danese	154,79
Corona norvegese	163,92
Corona svedese	194,575
Franco svizzero	492,545
Scellino austriaco	60,579
Escudo portoghese	17,05
Peseta spagnola	12,913
Yen giapponese	3,876

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a centoquarantanove posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria » con sede di servizio presso trentanove istituti vari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero per il numero dei posti e delle sedi indicati nel successivo art. 1;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, numero 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per l'assunzione in qualità di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria » presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per il numero dei posti e sedi di servizio appresso indicati e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nelle predette sedi per un quinquennio, ai sensi dello art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078:

1) Alessandria C.C.	posti	4
2) Aosta C.C.	»	1
3) Arezzo C.C.	»	2
4) Biella C.C.	»	4
5) Camerino C.C.	»	5
6) Chieti C.C.	»	5
7) Cremona C.C.	»	4
8) Cuneo C.C.	»	6
9) Ferrara C.C.	»	4
10) Forlì C.C.	»	5
11) Genova C.C.	»	7
12) Imperia C.C.	»	3
13) La Spezia C.C.	»	5
14) Lecco C.C.	»	4
15) Lucca C.C.	»	6
16) Mantova C.C.	»	3
17) Modena C.C.	»	3
18) Monza C.C.	»	2
19) Novara C.C.	»	1
20) Nuoro C.C.	»	3
21) Parma C.C.	»	3
22) Pavia C.C.	»	4
23) Perugia C.C.	»	3
24) Piacenza C.C.	»	3
25) Pisa C.C.C.	»	12
26) Pistoia C.C.	»	2
27) Reggio Emilia C.C.	posti	4
28) Sassari C.C.	»	3
29) Savona C.C.	»	5
30) San Gimignano C.R.	»	2
31) Siena C.C.	»	6
32) Taranto C.C.	»	3
33) Teramo C.C.	»	3
34) Terni C.C.	»	4
35) Udine C.C.	»	4
36) Urbino C.C.	»	6
37) Varese C.C.	»	2
38) Viterbo C.C.	»	2
39) Volterra C.R.	»	1

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici dei concorsi.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dai concorsi. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi predetti.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intendono essere ammesse.

Coloro che intendano partecipare a più concorsi, dovranno presentare distinte domande per ciascuno di essi ed in ognuna di dette domande dovranno precisare per quali altri concorsi hanno avanzato domanda di partecipazione;

d) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

i) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Inammissibilità. Decadenza

a) Non saranno ammesse ai concorsi:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2;

b) saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dallo esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Il Ministero di grazia e giustizia non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 6.

Svolgimento dei concorsi

I concorsi si effettuano mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

L'esperimento pratico di ciascun concorso si svolgerà presso le seguenti sedi: per i concorsi relativi agli istituti penitenziari di Alessandria, Aosta, Biella, Cuneo, Genova, Imperia, La Spezia, Novara, Savona, presso la città di Genova; per quelli relativi agli istituti di Arezzo, Lucca, Perugia, Pisa, Pistoia S. Gimignano, Siena, Terni, Volterra, presso la città di Firenze; per quelli relativi agli istituti di Camerino, Chieti, Taranto, Teramo, Urbino, Viterbo, presso la città di Roma; per quelli relativi agli istituti di Cremona, Ferrara, Forlì, Lecco, Mantova, Modena, Monza, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Udine, Varese, presso la città di Milano; per quelli relativi agli istituti di Nuoro e Sassari, presso la città di Cagliari.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

Per ciascuno dei concorsi previsti dal precedente art. 1, sarà nominata apposita commissione esaminatrice costituita ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di ciascun concorso le competenti commissioni esaminatrici formeranno le graduatorie di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del terzo comma dello art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 9.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per l'elevazione del limite massimo di età per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 10.

Approvazione delle graduatorie

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarate le vincitrici dei concorsi sotto condizione dello accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

Le graduatorie delle vincitrici dei concorsi e quelle delle dichiarate idonee, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre le candidate vincitrici

Le concorrenti di ciascun concorso, risultate vincitrici, devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le medesime devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 (n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Le vincitrici che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma 1) del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti, utilmente collocate nelle graduatorie di cui al precedente art. 10 le quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 11:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2).

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 11.

Art. 13.

Le vigilatrici, assunte ai sensi del precedente art. 11, sono nominate in prova per un periodo di sei mesi come vigilatrici penitenziarie, secondo l'ordine di graduatoria, al termine della operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio, in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, le vigilatrici penitenziarie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicebre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1979
Registro n. 15 Giustizia, foglio n. 366

Schema di domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . nata a . . . . provincia di . . . . . il . . . . (giorno, mese ed anno), domiciliata in . . . . (c.a.p.) . . . provincia di . . . . . via . . . ., chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di seconda categoria con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », in prova presso codesto Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di . . . .

La sottoscritta, fa presente (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . presso . . . . . . di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Dichiara altresì di aver inoltrato domanda di ammissione ai seguenti altri concorsi . . . .

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio, ecc., utili ai fini della graduatoria) . . . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo d'ufficio.

(5360)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a diciassette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 577, la legge 15 dicembre 1967, n. 1262 e la legge 2 aprile 1968, n. 487, concernenti modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Reppubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, concernente la istituzione del corso istruzionale per i candidati vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1974, registro n. 21 Difesa, foglio n. 179;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a 17 (diciassette) posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;

2) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonché i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, del diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica e moderna della Scuola europea, del diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare al concorso, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e 38 anni alla data del presente decreto.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

grado, cognome e nome;

il possesso della cittadinanza italiana;

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione militare nonché la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando, eventualmente, il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prescritta visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date stabilite, per mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando del Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora dai suddetti documenti non risultassero i voti conseguiti, i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie se trattasi di diploma di istituto medio o titolo di studio inferiore;

b) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali, e della copia dei documenti caratteristici degli ultimi due anni.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai comandi competenti un rapporto informativo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame orale di cultura professionale.

I candidati che per qualunque causa non si presentino alla visita medica o ad una delle prove di esame nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari, e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

La prova scritta di esame avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 17 dicembre 1979, alle ore 8, aula «C».

I candidati, prima dell'inizio degli esami, saranno sottoposti, a cura del Ministero, ad una visita psico-fisiologica intesa ad accertare che essi siano ancora in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del volo in qualità di pilota militare.

Coloro che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo non verranno ammessi agli esami.

Contro l'esito della predetta visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita ed agli esami muniti di documento di identità personale.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopraindicato, muniti di documento di identità personale.

Art. 7.

Alla prova scritta di esame di cui al precedente art. 6 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti personali e di volo, in base alla media aritmetica dei punteggi parziali ottenuti nella valutazione:

a) dell'attività di volo svolta dal candidato dalla data del primo volo su velivoli dell'Aeronautica militare alla data di scadenza del concorso;

b) delle qualificazioni complessive annuali risultanti dai fogli caratteristici personali relative agli ultimi due anni di servizio prestato nell'Aaeronautica militare; qualora manchino le qualificazioni complessive, la commissione prenderà in considerazione i giudizi espressi nei rapporti informatvi;

c) del grado di addestramento del candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 12/20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo ed alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al n. 1) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità;

b) se trattasi di candidati di cui al n. 2) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I militari in servizio stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo nav:_anti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati all'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 11

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso d'istruzione, della durata di mesi tre.

Art. 12.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà nuovamente determinata in base al punteggio risultante dalla somma dei 3/4 del voto espresso in ventesimi riportato nella graduatoria del concorso e di 1/4 del voto espresso in ventesimi riportato alla fine del corso di cui al ·dente art. 11.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per a registrazione

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1979
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 33

ALLEGATO 1

ıRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALE DELL'ARMA AERONAUTICA.

Le prove di esame del concorso consisteranno nello svolgimento di una prova scritta su un tema di cultura generale ed in una prova orale di cultura professionale.

L'esame scritto su un tema di cultura generale consisterà in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali, politiche e geografiche secondo programmi vigenti per le scuole medie superiori.

L'esame orale di cultura professionale verterà sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: cultura militare aeronautica, aerotecnica, armamento, navigazione aerea e propulsione aerea.

CULTURA MILITARE AERONAUTICA

Storia dell'Aeronautica

1. - Dalle leggende mitologiche ai primi tentativi col più pesante.

I miti di Bellerofonte, Pegaso, Dedalo ed Icaro, « il precursore » Leonardo da Vinci.

Primi voli col più leggero, primi aeronauti, primi tentativi di impiego militare

Il trionfale cammino del più leggero: primi dirigibili. Creazione della 1ª sezione aeronautica italiana.

Studi e tentativi col più pesante dell'aria del secolo XIX Sir George Cayley, Henson e Stringfellow. Pènaud, Forlanini, Ader, Lilienthal.

2. - Il trionfale progresso del più pesante in pace ed in guerra.

1903-1912. L'epoca eroica dei pionieri col più pesante. Impiego dell'Aviazione nella guerra di Libia e nelle due guerre balcaniche.

La Grande guerra: graduale evoluzione nell'impiego dei mezzi aerei sui fronti occidentali, italiano, orientale

Tipi di aerei da caccia, da ricognizione e da bombardamento più comuni delle due parti e caratteristiche di essi.

Teorie d'impiego del dopoguerra: Douhet, Rougeron, De Severshi, Mecozzi. Le grandi trasvolate oceaniche, singole, collettive

Le alte velocità e le alte quote: particolare contributo dell'Italia.

Le varie Aeronautiche alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Cenni sulle operazioni aeree in Polonia, Norvegia e sulla battaglia aerea d'Inghilterra Le operazioni italiane.

L'attacco giapponese e l'entrata in guerra degli U.S.A. Cenni sulla battaglia dell'Atlantico e le operazioni aeree strategiche contro la Germania ed il Giappone.

3. - Prospettive per il futuro.

Sviluppo aviatorio dopo la seconda guerra mondiale. Cenni sulle prime realizzazioni astronautiche.

Regolamenti militari

Regolamento di disciplina, fondamento delle istituzioni militari. Doveri militari. Militari in particolare destinazione o assenti dal servizio. Ricompense. Distinzioni onorifiche, onorificenze. Punizioni disciplinari.

Servizio di presidio, territoriali e di aeroporto. Il presidio ed il distaccamento. Gli aeroporti, la loro classificazione e le circoscrizioni aeroportuali I servizi generali e di presidio ed i servizi vari di aeroporto I servizi interni di reparto.

Regolamento sulle bandiere, le insegne, gli onori, le visite, le precedenze, le riviste e le parate.

Regolamento sull'uniforme Varie specie di uniformi degli ufficiali e loro uso. Cenni sui particolari che distinguono le uniformi degli ufficiali delle varie armi. Corpi e specialità Varie specie di uniformi dei sottufficiali e dei militari di truppa e loro uso. Uso dell'uniforme da parte degli ufficiali in congedo

Istruzioni per i documenti caratteristici. Cenni sui documenti caratteristici e norme principali sulla loro compilazione Stati di servizio.

Regolamento sulle licenze Tipi di licenza e norme per la loro concessione.

Commento ed illustrazione della direttiva SMA21/AS.

Costituzione e funzionamento di un comando. I servizi postali, di protocollo, di archivio, di copisteria e loro funzionamento

Codice penale militare. Definizione di diritto e diritto penale militare. Fonti del diritto penale militare. Carattere della legge penale militare. Cenni di procedura penale militare. Il codice penale militare con richiamo ai principali reati.

Organica e ordinamento dell'Aeronautica militare

Generalità dell'organica. Organica del personale (aspetti quantitativi e qualitativi). Organica del materiale, dell'ambiente naturale, dell'ambiente istituzionale.

Generalità dell'ordinamento. L'organizzazione centrale, periferica, operativa, addestrativa, delle telecomunicazioni, del rifornimento, della manutenzione. La difesa aerea del territorio. Cenni sull'organizzazione della NATO.

AEROTECNICA

1) *Elementi di aerodinamica applicata al volo*

Fenomeni aerodinamici connessi al volo.

Profili alari dei moderni velivoli, forma e caratteristiche relative.

Principio di Bernouilli.

Portanza, resistenza, momento ed efficienza aerodinamica.

Fenomeno dello stallo.

Fenomeni di compressibilità; numero di Mach, numero di Mach critico.

Onde d'urto e relativi effetti sulle caratteristiche aerodinamiche del velivolo

Polare del velivolo ai diversi numeri di Mach; relativi punti caratteristici.

Equilibrio dei velivoli; effetto degli organi di stabilità e di controllo.

Ipersostentazione e frenamento aerodinamico.

Cenni sull'aerodinamica degli elicotteri.

2) *Elementi di meccanica applicata al volo*

Baricentro del velivolo e sua escursione.

Forze agenti sul velivolo nelle diverse fasi di volo e nelle evoluzioni: decollo, volo in salita, volo orizzontale uniforme, virata, volo in discesa con e senza forza di propulsione - atterraggio.

Fattore di carico.

Inviluppo di manovra - limitazioni d'impiego.

Cenni sui fenomeni aeroelastici; inversioni dei comandi.

Potenza disponibile e potenza necessaria al volo; velocità di salita; quota di tangenza teorica e pratica.

Autonomia chilometrica, oraria e specifica.

3) *Elementi costruttivi dei velivoli e relativi impianti*

L'ala: forma in pianta; angoli di calettamento, di svergolamento; diedro longitudinale e trasversale.
Ali a freccia.
Elementi della struttura alare.
Fusoliera; organi di stabilità e di controllo; organi di atterramento: cenni sulle varie realizzazioni costruttive e relativi materiali impiegati.
Impianti di bordo: combustibile, oleodinamico, elettrico, pressurizzazione e condizionamento, alimentazione ossigeno gassoso e liquido, antighiaccio.
Dispositivi manuali ed automatici di salvataggio.
Cenni sulle prove di volo e sulla sicurezza del volo.

ARMAMENTO

Armi di bordo. Munizionamento di lancio e di caduta. Rose di tiro. Bombardamento. Curve di caccia. Collimatori fissi ed elettronici. Proiettili razzo e missili.

Armi di bordo.

Classificazione - Requisiti di un'arma di bordo - Armi di bordo in uso - Inconvenienti - Limitazioni delle durate di raffica.

Munizionamento di lancio.

Generalità - Parti che compongono una cartuccia - Caratteristiche dei proiettili - Efficacia delle munizioni - Tavole di tiro.

Munizionamento di caduta.

Classificazione - Parti che compongono una bomba - Caratteristiche dei vari tipi di bombe in uso - Efficacia delle munizioni di caduta - Tavola di tiro.

Rose di tiro.

Dispersione del tiro.

Bombardamento.

Problemi relativi - Cenni sul bombardamento in picchiata - Alto e basso angolo - Bombardamento LABS - Bombardamento LADD e LEVEL.

Curve di caccia.

Tipo di sbarramento - Caratteristiche sulle curve di caccia - Fattori di limitazioni.

Collimatore fisso.

Introduzione - Requisiti dei collimatori a riflessione - Collimatore fisso - Impiego.

Collimatore elettronico.

Cenni sul funzionamento ed impiego.

Proiettili razzo.

Principio di funzionamento - Classificazione - Parti che compongono un razzo - Cariche cave - Tavole di tiro.

Missili.

Descrizione, caratteristiche ed impiego dei missili GAR-8 e Nike-Hercules.

NAVIGAZIONE AEREA

Generalità e sistemi di navigazione

1. - Caratteristiche delle carte nautiche impiegate dall'Aeronautica militare.

Mercatore - Mercatore inversa - Mercatore transversa - Lambert - Reticolato Georef - Reticolato UTM.

2. - Strumenti di bordo.

Principio ed impiego degli strumenti a capsula (Altimetro - Indicatore di velocità - Variometro) - Principio ed impiego degli strumenti giroscopici (Indicatore di virata - Orizzonte - Bussola giromagnetica).

3. - Sistemi radioelettrici di navigazione impiegati dall'Aeronautica militare.

Principio ed impiego: DF - ADF - TACAN - VOR - ILS - GCA.

4. - Sistemi autonomi di navigazione impiegati dall'Aeronautica militare.

Il PHI (dati aria - DOPPLER - Inerziale) - Coordinate piattaforma - Impiego.

5. - Problemi di impiego ed operativi.

Pianificazione di una missione (Generica - Ad alta quota - A bassa quota - Fotografica) - Controllo dell'orario di arrivo - Procedimenti di ricerca - Raggio di azione.

ASSISTENZA AL VOLO

1. - Cenni sull'ICAO.

Compiti e scopi - Normativa (annessi e documenti vari).

2. - Organizzazione nazionale di assistenza al volo.

Compiti e scopi dell'ITAV - Servizi assicurati (Servizio di informazioni aeronautiche - Servizio delle telecomunicazioni aeronautiche - Servizi della circolazione aerea - Servizio della meteorologia aeronautica).

3. - Pubblicazioni di assistenza al volo.

AIP - Pubblicazione di informazioni aeronautiche - FLIP.
Cartine di procedura.

4. - Suddivisione dello spazio aereo.

Spazio aereo inferiore e superiore - TMA - ADR - AWI - CTR/APP - CTR/TWR.

5. - Normativa.

Regole generali di volo - VFR (VFR speciale - CFR) - IFR - OCL - Piano di volo.

Meteorologia sinottica ed operativa.

Letture delle carte meteo ai fini della pianificazione del volo - Fenomeni connessi ai fronti ed interessanti la navigazione - Corrente a getto.

Elementi di radio e radar tecnica.

Classificazione delle radioonde - Caratteristiche di propagazione delle radioonde - Diagrammi di irradiazione e di ricezione - Principio del radar.

PROPULSIONE AEREA

1. - Motori per aerei.

Motoeliche, turboeliche, turbogetti, turbogetti speciali, autoreattori, endoreattori: cicli di funzionamento, schermi costruttivi, tecnologia dei vari organi che li compongono.

2. - Motori alternativi, funzionamento e limitazione di impiego.

Motori alternativi senza e con il compressore: funzionamento, potenza, rendimento e consumo specifico nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.

Limitazioni d'impiego.

3. - Motori a getto, funzionamento e limitazioni d'impiego.

Motori a getto: funzionamento, spinte, potenza propulsiva, rendimento termico, propulsivo e globale, consumi specifici nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.

Influenza dei parametri fondamentali sulle prestazioni dei turbogetti.

Prese d'aria, compressori, camere di combustione, turbine.

Postcombustori ed altri sistemi per aumentare la spinta; prestazioni relative.

Limitazioni d'impiego dei turbogetti.

4. - Strumenti di controllo.

Strumenti per il controllo dei motori alternativi.
Strumenti per il controllo dei turbogetti.

5. - Carburanti e propellenti.

Carburanti per turbogetti.
Carburanti, numero di ottano.
Cenni sulle prove al banco ed in volo dei motori aeronautici.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
DELLA PROVA SCRITTA E DI QUELLA ORALE

Il tema della prova scritta è formulato dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, nello stesso giorno in cui deve aver luogo la prova stessa.

La commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento del tema sono assegnate sei ore.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, né pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome e nome; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese e giorno della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione anche nel giudicare i singoli lavori, si redige un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e del segretario.

Nella prova orale, della durata di quaranta minuti, la commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . residente a (1) . . (provincia di . . . .) via . . . n. . . codice avviamento postale n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a diciassette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 giugno 1979.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2):

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'università o istituto superiore di . . . via . . . . . n. . . . nell'anno . . . con la votazione di . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Allego i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia originaria od acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali codanne riportate, la data dei provvedimenti e l'autorità giudiziaria che li ha emanati.

(5) Precisare il grado rivestito, il possesso del brevetto militare di pilota, il periodo di servizio prestato in qualità di ufficiale o sottufficiale pilota. Precisare anche se l'aspirante sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(6) Firma del capo dell'ufficio ovvero di uno notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

(5361)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, recante modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1973 con il quale ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, sono stati approvati i programmi di esame per i concorsi di accesso alle singole carriere dell'A.S.S.T.;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 agosto 1978 con il quale l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stata autorizzata a bandire un concorso a sei posti per l'accesso alla carriera direttiva del personale amministrativo;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Un sesto dei posti messi a concorso, è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o — a prescindere da tale anzianità — se in possesso del diploma di laurea prescritto dal successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali, lettere e filosofia.

Sono altresì ammessi i candidati in possesso delle lauree in scienze economiche e bancarie, in scienze economiche, in sociologia, in economia politica, in economia aziendale, nonchè della laurea in scienze economiche e sociali.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) aver compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa n. 160 - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di spedizione a mezzo di raccomandata, farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Per le domande presentate direttamente alla predetta Direzione centrale personale e affari generali, ai candidati verrà rilasciata, all'atto della presentazione, apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) la residenza (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, ovvero la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

g) il titolo di studio posseduto, con la indicazione della Università e della data in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto a esenzione o ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

n) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso, dovranno presentarsi, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni stabiliti nel successivo art. 9.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di comunicazioni ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina sono ritenuti validi, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché siano documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive della Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 9.

Programma - Diario degli esami - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 14 e 15 dicembre 1979, con inizio alle ore otto antimeridiane, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 - Roma.

Ai candidati non verrà data alcuna comunicazione dell'ammissione al concorso. Pertanto i candidati medesimi (salvo che non ricevano comunicazione della esclusione dal concorso) sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopraindicati presso la suddetta sede per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione a dette prove ha luogo con riserva di accertamento dei requisiti prescritti.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'ordine delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

I candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse saranno ammessi al colloquio.

L'invito per la presentazione al colloquio, con la indicazione dei voti nelle due prove scritte, sarà dato a ciascun candidato almeno venti giorni prima di quello stabilito per il colloquio stesso.

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno sull'albo della Amministrazione.

Per sostenere ciascuna prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;
b) tessera ferroviaria personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma autenticata del candidato.

Art. 10.

Titoli di preferenza e di precedenza

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti che abbiano superato il colloquio, dovranno — senza ulteriori avviso — inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa n. 160 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti, redatti in carta da bollo, attestanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza, di seguito indicati:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, oppure la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, potranno presentare un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana; di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre copia autentica del decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero del mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

h) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare copia autentica del decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa oppure del mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre copia autentica del verbale della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con la indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. o di altro ente erogatore della rendita infortunistica, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra e gli orfani della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, di cui alla legge 23 febbraio 1960, n. 92, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare copia autentica del decreto di concessione della pensione oppure il mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra (nel caso che da tali documenti non risulti il nome del candidato, questi dovrà produrre anche un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con il caduto); gli equiparati agli orfani sopra indicati, dovranno produrre copia autentica del decreto di concessione della pensione ovvero del mod. 69 rilasciato a nome del genitore dal Ministero del tesoro - Direzione generale per le pensioni di guerra, unitamente ad un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con il genitore medesimo;

n) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno produrre copia autentica del decreto di concessione della pensione (nel caso che da tale documento non risulti il nominativo del candidato, questi dovrà produrre anche un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con il caduto); gli equiparati agli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare copia autentica del decreto di concessione della pensione o del modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con il genitore medesimo;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. o di altro ente erogatore della rendita infortunistica, attestante la data dell'evento e i titolari della rendita stessa; per gli equiparati agli orfani dei caduti sul lavoro, la suddetta dichiarazione dovrà indicare anche il grado di riduzione della capacità lavorativa del genitore (nel caso che da tali documenti non risulti il nome del candidato, questi dovrà produrre anche un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con il caduto);

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando copia autentica del decreto di concessione della pensione ovvero del mod. 69 rilasciato a nome del genitore dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, ed un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con l'invalido;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando copia autentica del decreto di concessione della pensione, ovvero del mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore ed un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con l'invalido;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. o di altro ente erogatore della rendita infortunistica con la indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa del genitore ed un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con l'invalido;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), dovranno comprovare tale loro condizione nel modo seguente:

1) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra dovranno presentare il mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere dichiarato il godimento della pensione;

2) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in bollo del sindaco del comune di residenza attestante la loro qualifica;

3) le vedove non rimaritate dei caduti per servizio, dovranno presentare copia autentica del decreto di concessione della pensione;

4) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per servizio dovranno presentare una dichiarazione in bollo della amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che il decesso avvenne per causa di servizio, ed un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con il caduto;

5) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. o di altro ente erogatore della rendita, attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, ed un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela con il caduto;

6) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, ed un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela con il caduto;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia in bollo del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, se iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), il certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante la iscrizione negli elenchi stessi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

In caso di spedizione a mezzo di raccomandata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante. In caso di presentazione diretta i documenti dovranno essere allegati ad una distinta in duplice copia, una delle quali sarà restituita a titolo di ricevuta, con il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine indicato al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Dichiarazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine della votazione complessiva da ciascuno ottenuta e stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto del colloquio.

Le graduatorie dei vincitori e quella degli idonei saranno poi formate con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, le quali non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa sarà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

A parità di voto saranno applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 10, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni con-

cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori, e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impegnative.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª, viale Europa n. 160, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio. In luogo del suddetto diploma originale i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica in bollo di detto certificato provvisorio.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della esenzione ovvero della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già prodotti come titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito il prescritto accertamento sierologico del sangue.

L'Azienda si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare o che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I suddetti documenti non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Tuttavia i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti firmati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su

ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazione ridotta

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale in bollo dello stato matricolare civile rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri dovranno presentare, nel ripetuto termine perentorio di giorni trenta, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) del precedente art. 12 e un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche se appartenenti all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

Le suddette documentazioni ridotte dovranno essere inviate o presentate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 12) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª, viale Europa n. 160, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso, che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12, avranno documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova alla qualifica di consigliere, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'A.S.S.T., con il trattamento economico spettante per legge.

I suddetti consiglieri, all'atto della nomina saranno applicati presso gli ispettorati di zona dell'A.S.S.T. per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non potranno essere comandati, collocati fuori ruolo, distaccati o comunque applicati presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione e di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Coloro che non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Trascorso il periodo di prova della durata di sei mesi, gli anzidetti consiglieri, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente confermati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il periodo di prova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1979
Registro n. 19 Poste, foglio n. 50

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Prima prova

Diritto amministrativo e/o costituzionale.
Diritto civile e commerciale.

Seconda prova

Scienza delle finanze ed economia politica.

Colloquio

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) Diritto penale: Istituti generali - Delitti contro la pubblica amministrazione - Delitti contro la fede pubblica - Delitti contro il patrimonio.

b) Principi di diritto processuale penale: Atti di polizia giudiziaria - Istruzione sommaria.

c) Diritto internazionale pubblico.

d) Contabilità di Stato.

e) Statistica metodologica ed economica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Colombo

Allegato *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa n. 160 - 00100 Roma

Il sottoscritto (1). . . . . . nato il . . . .
(cognome e nome)
nel comune di . . . . . (provincia di . . . . .)
residente in via/piazza . . . . n. . .
c.a.p. . . . comune . . . . . . (provincia di . . .
. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente di aver diritto alla elevazione (o alla esenzione) del limite massimo di età perchè . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . , conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) che, per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali; ovvero di prestare servizio attualmente presso il Ministero . . . . con la qualifica di . . . . .; ovvero di aver prestato servizio presso il Ministero . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . al . . . . . . e di essere cessato per . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso, dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni stabiliti dall'art. 9 del bando.

Data, ...

Firma . . . . . (7)

L'indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale), è il seguente: . . . . .

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, poi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che abbiano superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, e che siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età, ovvero che possano beneficiare della esenzione del limite massimo di età.

(3) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data di nascita, comune e provincia di nascita) e la residenza (via/piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(5372)

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, recante modificazioni e integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 9 della legge 29 novembre 1973, n. 809, concernente la modifica all'art. 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1973, con il quale, ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, sono stati approvati i programmi d'esame per i concorsi di accesso alle singole carriere dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, con il quale l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stata autorizzata a bandire un concorso a nove posti per l'accesso alla carriera direttiva del personale tecnico;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica di segretario capo o di segretario principale o equiparata, purché in possesso del titolo di studio e di quant'altro previsto dal successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica ovvero il possesso del diploma di laurea in matematica o del diploma di laurea in fisica ovvero il diploma di laurea in ingegneria di altro tipo, purchè, in questo ultimo caso, l'aspirante sia anche in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini della stessa ammissione i soli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Repearto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa n. 160 - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di spedizione a mezzo di raccomandata, farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande presentate direttamente alla predetta Direzione centrale personale e affari generali, ai candidati verrà rilasciata, all'atto della presentazione, apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) la residenza (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, ovvero la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

g) il diploma di laurea, posseduto, nonchè l'eventuale specializzazione post-universitaria e l'abilitazione all'esercizio professionale ove richiesti, come al precedente art. 2, indicando, per ciascun titolo, l'università o l'istituto universitario che lo ha rilasciato e la data di conseguimento;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto a esenzione o ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

n) di essere a conoscenza che senza ulteriore avviso dovranno presentarsi, per sostenere le prove scritte, nella sede nei giorni stabiliti nel successivo art. 9.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di comunicazioni ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del precedente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina sono ritenuti validi, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri; due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 9.

Programma-diario degli esami - Votazioni

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15 *e* 16 *ottobre* 1979 *con inizio alle ore otto antimeridiane, presso la sala delle conferenze della stazione ferroviaria di Roma-Termini, via Giolitti n.* 34.

Ai candidati non verrà data alcuna comunicazione dell'ammissione al concorso.

Pertanto i candidati medesimi (salvo che ricevano comunicazione della esclusione dal concorso) sono tenuti a presentarsi senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopra indicati presso la suddetta sede per sostenere le prove scritte, nella intesa che l'ammissione a dette prove ha luogo con riserva di accertamento dei requisiti prescritti.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'ordine delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

I candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno ammessi al colloquio.

L'invito per la presentazione al colloquio, con la indicazione dei voti delle due prove scritte, sarà dato a ciascun candidato almeno venti giorni prima di quello stabilito per il colloquio stesso.

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Per sostenere ciascuna prova di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti d'identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) con firma autenticata del candidato.

Art. 10.

Titoli di preferenza e di precedenza

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti che abbiano superato il colloquio, dovranno, senza ulteriore avviso, inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa, 160 (EUR) - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti in carta da bollo, attestanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza, di seguito indicati:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra ovvero la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

c) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, potranno presentare un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre copia autentica del decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero del mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare copia autentica del decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa oppure del mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre copia autentica del verbale della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con la indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. o di altro ente erogatore della rendita infortunistica, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra e gli orfani della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, di cui alla legge 29 febbraio 1960, n. 92, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare copia autentica del decreto di concessione della pensione oppure il modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra (nel caso che da tali documenti non risulti il nome del candidato, questi dovrà produrre anche un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con il caduto); gli equiparati agli orfani sopra indicati, dovranno produrre copia autentica del decreto di concessione della pensione ovvero del modello 69 rilasciato a nome del genitore dal Ministero del tesoro - Direzione generale per le pensioni di guerra, unitamente ad un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con il genitore medesimo;

n) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno produrre copia autentica del decreto di concessione della pensione (nel caso che da tale documento non risulti il nominativo del candidato, questi dovrà produrre anche un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con il caduto); gli equiparati agli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare copia autentica del decreto di concessione della pensione o del modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con il genitore medesimo;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. o di altro ente erogatore della rendita infortunistica, attestante la data dell'evento e i titolari della rendita stessa; per gli equiparati agli orfani dei caduti sul lavoro la suddetta dichiarazione dovrà indicare anche il grado di riduzione della capacità lavorativa del genitore (nel caso che da tali documenti non risulti il nome del candidato, questi dovrà produrre anche un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con il caduto);

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando copia autentica del decreto di concessione della pensione ovvero del mod. 69 rilasciato a nome del genitore dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, ed un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con l'invalido;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando copia autentica del decreto di concessione della pensione, ovvero del mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore ed un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con l'invalido;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. o di altro ente erogatore della rendita infortunistica con la indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa del genitore ed un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con l'invalido;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), dovranno comprovare tale loro condizione nel modo seguente:

1) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra dovranno presentare il mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere dichiarato il godimento della pensione;

2) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in bollo del sindaco del comune di residenza attestante la loro qualifica;

3) le vedove non rimaritate dei caduti per servizio, dovranno presentare copia autentica del decreto di concessione della pensione;

4) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per servizio dovranno presentare una dichiarazione in bollo della amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che il decesso avvenne per causa di servizio, ed un certificato anagrafico attestante la relazione di parentela con il caduto;

5) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. o di altro ente erogatore della rendita, attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, ed un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela con il caduto;

6) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, ed un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela con il caduto;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione competente con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia in bollo del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, se iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), il certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante la iscrizione negli elenchi stessi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

In caso di spedizione a mezzo di raccomandata farà fede ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dello ufficio postale accettante. In caso di presentazione diretta i documenti dovranno essere allegati ad una distinta in duplice copia, una delle quali sarà restituita a titolo di ricevuta, con il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine indicato al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Dichiarazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine della votazione complessiva da ciascuno ottenuta e stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto del colloquio.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno poi formate con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, le quali non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa sarà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

A parità di voto saranno applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 10, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) alla Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa n. 160 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti, tutti nella prescritta carta da bollo, salvo quanto previsto nel successivo art. 13:

1) diploma originale di laurea, diploma originale di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni (per i laureati in ingegneria di tipo diverso dalla elettrotecnica e dalla elettronica), nonchè il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione (soltanto per i laureati in ingegneria).

In luogo dei suddetti diplomi originali i candidati potranno produrre copia di essi su carta da bollo autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1958, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica in bollo di detto certificato provvisorio.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'esenzione ovvero della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito il prescritto accertamento sierologico del sangue.

L'Azienda si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare o che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa) su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I suddetti documenti non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificati di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, i. competente bollo. rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Tuttavia i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti firmati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazione ridotta

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale in bollo dello stato matricolare civile rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri dovranno presentare nel ripetuto termine perentorio di giorni trenta soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) del precedente art. 12 e un [illegible] carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto al prescritto accertamento sierologico del sangue.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche se appartenenti all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecom[illegible]zioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

Le suddette documentazioni ridotte dovranno essere inviate o presentate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 12) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa, 160 - 00100 R[illegible], entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito a pena di decadenza.

Art. 14.

Periodo prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso, che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12, avranno documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova alla qualifica di consigliere, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'A.S.S.T., con il trattamento economico spettante per legge.

I suddetti consiglieri, all'atto della nomina, saranno applicati presso gli ispettorati di zona dell'A.S.S.T. per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non potranno essere comandati, collocati fuori ruolo, distaccati o comunque applicati presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione e di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Coloro che non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina

Trascorso il periodo di prova della durata di sei mesi, gli anzidetti consiglieri, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente confermati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il periodo di prova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1979
Registro n. 19 *Poste, foglio n.* 51

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova

Elettrotecnica ed elettronica generale.

1) Teoria generale delle macchine elettriche - Dinamo - Motori a corrente continua - Alternatori - Vari tipi di motore a corrente alternata - Convertitori e convertitrici - Trasformatori.

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata - Raddrizzatori a secco - Accumulatori.

3) Analisi armonica - Sviluppi in serie ed integrale di Fourier - Spettri di Fourier delle principali funzioni reali - Trasformata di Laplace - Trasformata di funzioni notevoli.

4) Teoria dei quadripoli - Quadripoli simmetrici - Impedenze immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione - Distorsioni lineari e non lineari - Trasferimento energetico tra due bipoli attraverso un quadripolo generico.

5) Teoria delle linee omogenee - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie.

6) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato - Onde piane - Velocità di fase e di gruppo - Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico - Attenuazione in un mezzo assorbente - Vettore di Poynting.

7) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente - Campo radiativo di una spira di corrente - Densità di potenza irradiata - Potenza totale irradiata da un dipolo-elementare.

8) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche - Caso di due antenne sopraelevate su un terreno piano di conduttività elevata - Riflessione sul suolo sferico Caso di due antenne vicine al suolo - Attenuazione dell'onda superficiale dovuta all'assorbimento del terreno.

9) Influenza della troposfera - Raggio virtuale terrestre Propagazione nella ionosfera - Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenze.

10) Teoria generale dei circuiti oscillanti - Frequenza di risonanza e costante di tempo.

11) Teoria generale dell'amplificazione - Amplificatori di classe A-B-C e di classe mista - Amplificatori con reazione negativa - Amplificatori e impedenza negativa - Impiego dei tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

12) La reazione positiva - Oscillatori e multivibratori.

13) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza, di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsate - Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido.

14) Unità di misura elettriche e magnetiche con particolare riguardo al sistema Giorgi - Misure di corrente, di tensione e di potenza - Misure di resistenza, di capacità e di induttanza.

15) Misura del fattore di merito di un circuito oscillante - Misure di frequenza e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche - Misure di potenza irradiata - Misure di campo radiativo.

Seconda prova

Tecnica telefonica.

1) Caratteristiche generali degli apparecchi telefonici - Principali nozioni di telefonometria.

2) Centrali urbane a commutazione manuale - Generalità sulla commutazione automatica urbana - Commutatori automatici dei vari sistemi - Costituzione delle reti urbane - Progetto di massima di una rete urbana.

3) Centrali interurbane dei vari tipi - Generalità sulla commutazione interurbana - Costituzione delle reti distrettuali e interdistrettuali - Nozioni sulla teleselezione interurbana.

4) La segnalazione sui circuiti interurbani - Nozioni sui principali sistemi di segnalazione manuale ed automatica impiegati sui circuiti telefonici.

5) Teoria del traffico telefonico - Rendimento dei fasci perfetti - Fasci imperfetti e fasci deviati - Proporzionamento di massima di una centrale automatica del sistema passo a passo e del sistema a registro.

6) Teoria del trasformatore differenziale - Vari tipi di trasformatori differenziali - Attenuazione di equilibrio - Punto di fischio - Stabilità di un circuito telefonico - Linee artificiali di equilibrio.

7) Costituzione dei cavi a coppie simmetriche e a coppie coassiali terrestri e sottomarini - Cenni sui metodi di posa e di giunzione.

8) Costanti primarie e secondarie delle coppie simmetriche - La pupinizzazione - Formule approssimate per le costanti secondarie delle linee pupinizzate - Influenza della carica e del passo sulle caratteristiche di trasmissione delle linee pupinizzate - Sistemi di pupinizzazione.

9) Diafonia intrinseca - Para e telediafonia - Scarto di diafonia - Valori di diafonia prescritti per i cavi - Relazioni tra la diafonia e gli squilibri capacitivi od induttivi - Doppia paradiafonia - Paradiafonia riflessa - Telediafonia non compensabile - Bilanciamento dei cavi pupinizzati e dei cavi non caricati.

10) Teoria della trasmissione su coppie coassiali - Velocità di fase e di gruppo - Costante di propagazione e impedenza caratteristica - Influenza delle variazioni termiche sulle costanti secondarie di trasmissione.

11) Generalità sui metodi di trasmissione multicanale - Piani di modulazione per i principali sistemi a divisione di frequenza su coppie simmetriche e su coppie coassiali - Apparecchiature di modulazione - Generazione delle frequenze portanti - Frequenze pilota di gruppo.

12) Costituzione di sistemi a grande capacità su cavi a coppie coassiali - Amplificazione - Equalizzazione - Regolazione automatica di linea.

13) Teoria generale delle guide di onde elettromagnetiche - Caratteristiche di trasmissione di una guida di onde elettromagnetiche a sezione rettangolare o circolare.

14) Antenne filiformi - Distribuzione della corrente - Antenna marconiana - Cortine di dipoli - Antenne rombiche - Antenne per microonde - Nozione di guadagno e di area efficace - Diagrammi di irradazione.

15) Ponti radio - Vari tipi di canalizzazione delle bande di frequenza - Descrizione di un collegamento in ponte radio a microonde.

16) Concetti fondamentali sull'impiego di circuiti telefonici per la trasmissione telegrafica - Vari tipi di trasmissione telegrafica - Sistema di telegrafia armonica - Nozioni principali sulla trasmissione dei dati e sulla trasmissione di fac-simile.

17) Descrizione progetto di massima di una stazione di energia per l'alimentazione di un impianto di telecomunicazioni.

18) Nozioni sulle interferenze e sui disturbi tra linee di energia e linee di telecomunicazione e sui metodi e gli accorgimenti per la protezione degli impianti di telecomunicazioni.

COLLOQUIO

(Oltre le materie oggetto delle prove scritte).

1) Norme principali sullo statuto giuridico degli impiegati civili dello Stato e sulla contabilità di Stato.

2) Nozioni di legislazione sociale.

3) Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

4) Legislazione relativa all'organizzazione dei servivi telefonici ed all'ordinamento dell'A.S.S.T.

5) Lettura e traduzione estemporanea della lingua inglese di brani di letteratura tecnica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa n. 160 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . . . nato il . . . nel comune di . . . . (provincia di . . . . . .) residente in via/piazza . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . . comune . . . . . . (provincia di . . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a nove posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente di aver diritto alla elevazione (o alla esenzione) del limite massimo di età, perchè (2) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . .

e) di aver conseguito il diploma di specializzazione post-universitario in materia di . . . . . . presso . . . . in data . . . . (per i soli laureati in ingegneria di tipo diverso da elettrotecnica e da elettronica);

f) di aver conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio della professione in data . . . . (per i soli laureati in ingegneria);

g) che, per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .

h) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

i) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio attualmente presso il Ministero . . . . con la qualifica di . . . ovvero di aver prestato servizio presso il Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . al . . . . e di essere cessato per . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere a conoscenza che senza ulteriore avviso dovrà presentarsi, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni stabiliti nell'art. 9 del bando.

Data, ...

Firma (7) . . . .

L'indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale) è il seguente . . . .

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, poi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che abbiano superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età e che siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età, ovvero che possano beneficiare della esenzione del limite massimo di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data di nascita, comune e provincia di nascita) e la residenza (via/piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(5373)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sessantatre posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 novembre 1978 il decreto ministeriale 22 luglio 1978 che rettifica la graduatoria generale di merito, approvata con decreto ministeriale 2 novembre 1977, del concorso, per esami, su base regionale, a sessantatre posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

(4287)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 novembre 1978 il decreto ministeriale 22 luglio 1978 che rettifica la graduatoria generale di merito, approvata con decreto ministeriale 2 febbraio 1978, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

(4288)

Avviso relativo alla pubblicazione della seconda rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a trecentotrentacinque posti, elevati a quattrocentosettantanove, di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 novembre 1978 il decreto ministeriale 25 luglio 1978, concernente la seconda rettifica alla graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a trecentotrentacinque posti, elevati a quattrocentosettantanove, di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto (decreti ministeriali 8 gennaio 1976 e 26 febbraio 1976).

(4290)

OSPEDALI RIUNITI « V. LEONARDI - E. RIBOLI » DI LAVAGNA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lavagna (Genova).

(1890/S)

OSPEDALE DI TIRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tirano (Sondrio).

(1896/S)

OSPEDALE CIVILE « P. DETTORI » DI TEMPIO PAUSANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tempio Pausania (Sassari).

(1899/S)

OSPEDALE DELL'AMIATA EST DI ABBADIA S. SALVATORE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(1892/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di chirurgia plastica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di chirurgia plastica presso lo istituto « S. Maria e S. Gallicano ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ripartizione personale, dell'ente in Roma.

(1893/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(1894/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(1897/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO NE' MONTI

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale prima

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale prima.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(1888/S)

OSPEDALE DI MEDICINA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Medicina (Bologna).

(1889/S)

OSPEDALE « DOTT. G. GIAMBALVO » DI MENFI

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Menfi (Agrigento).

(1952/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(1891/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1979, n. **13.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel primo suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1979)

(4350)

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1979, n. **14.**

Modifica alla legge regionale 18 dicembre 1978, n. 74: « Interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto ».

(*Pubblicata nel secondo suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 22 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 248 del 10 novembre 1978: « Interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto », è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le spese per l'attuazione del progetto di cui sopra sono a carico del cap. 113214 iscritto negli stati di previsione della spesa relativi all'esercizio 1978 e seguenti ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 18 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *dicembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *gennaio* 1979, *prot.* 21502/498).

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1979, n. **15.**

Esercizio provvisorio del bilancio della regione Lombardia per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel secondo suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 22 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 **e** comunque non oltre il 28 febbraio 1979, è autorizzato l'esercizio

provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni previste nel progetto di legge presentato al consiglio regionale, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia con effetto 1° gennaio 1979.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 18 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 13 gennaio 1979, prot. 22702/571*).

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1979, n. 16.
Incentivazione dell'attività agrituristica nella regione Lombardia.

(*Pubblicata nel secondo suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 22 gennaio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La regione Lombardia, in armonia con le disposizioni del proprio statuto, con gli indirizzi di politica agraria della C.E.E. e con il piano regionale di sviluppo agricolo, incentiva e sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di attività agrituristiche volte ad integrare i redditi degli operatori agricoli, a valorizzare i prodotti tipici delle varie zone, a sviluppare il turismo sociale attraverso il miglior utilizzo dell'edilizia rurale esistente nonchè i rapporti tra la cultura urbana e quella rurale e montana.

2. La Regione sostiene altresì, mediante concessione di contributi, iniziative agrituristiche promozionali delle comunità montane per i territori montani e degli organismi comprensoriali per il rimanente territorio della Regione.

Art. 2.
Zone di interesse agrituristico

1. Le zone di interesse agrituristico da valorizzare in modo unitario ed integrato, sono individuate tenuto conto:

a) delle indicazioni contenute nei piani di cui all'art. 70, terzo comma, della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51;

b) delle proposte contenenti la perimetrazione della zona nonchè una relazione schematica sulle possibilità agrituristiche della stessa, che le comunità montane per il territorio di competenza e gli organismi comprensoriali per il restante territorio presentano alla giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti e le associazioni operanti a livello locale nella materia regolata della legge medesima.

2. Sulla base degli elementi di cui al comma precedente, nonchè delle indicazioni della giunta regionale, il consiglio regionale determina con propria deliberazione le zone di interesse agrituristico della Regione.

3. I successivi aggiornamenti dovranno essere proposti entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3.
Elenco degli imprenditori agricoli che praticano l'agriturismo

1. Presso ogni comunità montana, per il territorio di rispettiva competenza o presso ogni organismo comprensoriale, per il restante territorio, comprendente le zone di cui al precedente art. 2 è istituito l'elenco degli imprenditori agricoli che praticano l'agriturismo.

2. Ad esso possono essere iscritti gli imprenditori agricoli singoli od associati di cui all'art. 7 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, nonchè gli iscritti negli elenchi dei servizi dei contributi unificati in qualità di coltivatori diretti che operano o intendano operare nel settore dell'agriturismo nelle zone individuate ai sensi del precedente art. 2.

3. La relativa domanda, da presentarsi al comune ove ha sede l'azienda, deve contenere la descrizione dettagliata delle attività che gli interessati intendono svolgere o svolgono con la indicazione delle caratteristiche proprie dell'azienda e le finalità perseguite.

4. Sull'accoglimento della domanda il comune provvede entro trenta giorni dalla presentazione; contro il provvedimento negativo è ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

5. Le domande accolte, con la relativa documentazione, sono trasmesse all'ente preposto alla tenuta dell'elenco per gli adempimenti inerenti all'iscrizione; lo stesso ente rilascia agli interessati il certificato di iscrizione attestante le attività consentite, nonchè i limiti e le modalità del loro svolgimento.

Art. 4.
Obblighi dell'operatore iscritto nell'elenco

1. L'imprenditore agricolo iscritto nell'elenco ha l'obbligo di esporre al pubblico il certificato di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 e di esercitare le relative attività nei limiti e con le modalità indicate nel certificato stesso.

Art. 5.
Revoca dell'iscrizione all'elenco

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'art. 3 della presente legge è revocata dal sindaco con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'iscritto:

1) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di iscrizione, o abbia cessato di esercitarla;

2) abbia perduto i requisiti per l'iscrizione all'elenco;

3) venga meno agli obblighi di cui al precedente art. 4.

2. Contro il provvedimento di revoca è ammesso, entro trenta giorni dalla relativa notificazione, il ricorso alla giunta regionale, la quale si pronuncia entro i successivi sessanta giorni.

3. La revoca definitiva dell'iscrizione è comunicata alla comunità montana o all'organismo comprensoriale competente, ai fini della cancellazione dall'elenco, nonchè ai fini di quanto disposto dal successivo art. 17.

Art. 6.
Iniziative agrituristiche finanziabili

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, la regione concede agli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 3 contributi per:

a) la sistemazione, la modernizzazione e l'arredamento di stanze, locali per cucina e per ristoro facenti parte di fabbricati censiti al catasto rurale ed adibiti di fatto ad uso rurale, che siano ubicati in zone rurali o maggenghi ed alpeggi, da destinarsi all'agriturismo; per beneficiare dei contributi ogni azienda agricola non può avere più di sei posti letto effettivi da adibire ad attività agrituristica;

b) l'installazione, la manutenzione straordinaria ed il miglioramento di opere igienico-sanitarie, termiche, idriche e telefoniche nei fabbricati di cui al precedente punto da destinarsi all'agriturismo;

c) l'allestimento, nei fabbricati aziendali e sociali, di locali per la conservazione, la vendita e il consumo dei prodotti agricoli tipici lavorati in proprio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

2. La concessione dei contributi per le opere di cui sub *a*) e *b*) è subordinata alla condizione che i fabbricati nei quali esse sono effettuate costituiscano residenza abituale o stagionale di operatori e lavoratori agricoli.

Art. 7.
Determinazione dei contributi

1. I contributi in conto capitale per le iniziative di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6 possono essere concessi in misura non superiore al settanta per cento della spesa ammissibile per le zone montane e al cinquanta per cento per le altre zone, e comunque per un importo massimo di lire un milione per ogni locale.

2. I contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 6 possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ammissibile e comunque per un importo non superiore ad un milione di lire.

3. I requisiti tecnici delle opere di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 6 saranno precisati dal regolamento di attuazione della presente legge

4. Sulla stessa opera i contributi previsti dalla presente legge non possono essere cumulati con le agevolazioni extra agricole di cui all'art. 70 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, nè con quelle previste dall'art. 17 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, o con analoghi contributi previsti da altre leggi regionali.

Art. 8.
Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 7 sono dirette all'organismo comprensoriale o, nei casi previsti dall'art. 13, primo e secondo comma, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, alla comunità montana competente per territorio e devono essere presentate al sindaco del comune ove e localizzato l'intervento entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il sindaco, entro trenta giorni dal loro ricevimento, trasmette le domande opportunamente istruite e corredate del parere della giunta comunale, alla comunità montana o all'organismo comprensoriale competente per territorio.

Art. 9.
Documentazione delle domande

1. Per le opere di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 6 le domande dovranno essere accompagnate da una relazione tecnico-illustrativa dei lavori, dalla relativa planimetria e da un preventivo di spesa.

2. Per le opere di cui alla lettera *c*) del precedente art. 6 le domande dovranno essere accompagnate oltre che dai documenti di cui al comma precedente, da una descrizione delle attività che si intendono esercitare.

Art. 10.
Piani agrituristici

1. Entro i due mesi successivi alla ricezione delle domande i consigli direttivi delle comunità montane e gli organismi comprensoriali, verificata ciascuna iniziativa nei suoi aspetti sociali, economici, tecnici e finanziari, in relazione agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale di rispettiva competenza e al rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, presentano alla giunta regionale il piano annuale degli interventi indicando la relativa previsione di spesa.

2. Da tale piano devono essere esclusi gli interventi gia compresi nel piano stralcio per la definizione di aree di sviluppo turistico e artigianale ai sensi dell'art. 70, terzo comma, della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51.

Art. 11.
Finanziamento regionale dei piani agrituristici

1. Sulla base dei piani di cui al precedente art. 10, la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, ripartisce i fondi stanziati nel bilancio regionale ai sensi della presente legge tra le singole comunità montane ed organismi comprensoriali interessati.

Art. 12.
Quota riservata ai comuni

1. Una quota pari all'uno per cento del finanziamento assegnato a ciascuna comunità montana od organismo comprensoriale è ripartita fra i suddetti enti ed i comuni compresi nel loro territorio a titolo di rimborso delle spese rispettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge.

Art. 13.
Concessione dei contributi

1. I singoli contributi sono concessi dalla comunità montana e dall'organismo comprensoriale, previa determinazione della spesa ammissibile, nei limiti dei fondi a ciascuno di essi assegnati e decurtati della quota di cui al precedente art. 12, accordando preferenza nell'ordine di priorità che segue, alle iniziative:

a) localizzate in comuni montani;

b) da effettuarsi in case sparse o in piccoli nuclei abitati;

c) da realizzare in edifici anteriori al 1910 aventi particolare valore ambientale.

2. I provvedimenti di concessione dei contributi e la determinazione dei rimborsi spesa ai comuni sono adottati dagli organi delle comunità montane competenti a norma dei rispettivi statuti e dai consigli direttivi degli organismi comprensoriali.

Art. 14.
Erogazione dei contributi

1. Le comunità montane e gli organismi comprensoriali erogano ai singoli beneficiari il cinquanta per cento del singolo contributo ad essi spettante sulla base del provvedimento di concessione, entro trenta giorni da quello in cui ricevono la disponibilità delle somme assegnate dalla Regione; la rimanente quota viene erogata previo accertamento della realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, da effettuarsi dall'amministrazione comunale nel cui territorio l'intervento è localizzato entro diciotto mesi dal provvedimento di concessione dei contributi.

2. L'esito di tale accertamento dovrà essere comunicato alla comunità montana e all'organismo comprensoriale interessati.

3. La mancata ultimazione delle opere previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), del precedente art. 6 entro il termine di diciotto mesi dalla data di concessione del contributo comporta l'obbligo di restituire le quote di contributo già erogate.

Art. 15.
Contributi per iniziative promozionali

1. Le iniziative di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge sono finanziate dalla Regione mediante assegnazione di contributi alle comunità montane e agli organismi comprensoriali.

2. A tal fine detti enti formulano proposte di intervento e le presentano alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Sulla base di tali proposte la giunta stessa determina le iniziative finanziabili e i relativi contributi mediante piani di riparto annuali, da approvarsi previo parere della commissione consiliare.

Art. 16.
Rendiconto economico-finanziario

1. Unitamente ai piani agrituristici di cui al precedente articolo 10 le comunità montane e gli organismi comprensoriali inviano alla giunta regionale il rendiconto economico finanziario dei fondi assegnati, corredato da una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nella quale sono indicati gli interventi finanziati e non realizzati.

Art. 17.
Revoca dei contributi

1. I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del precedente art. 6, sono revocati dalla stessa autorità che li ha concessi, qualora:

a) sia intervenuta la revoca nell'iscrizione all'elenco di cui al precedente art. 3 entro cinque anni dall'erogazione dei contributi;

b) non siano state realizzate le opere ammesse a contributo.

2. La revoca dei contributi ne comporta la restituzione; le relative somme sono riscosse dalla Regione.

Art. 18.

Vincolo di destinazione e controlli sulle strutture agrituristiche

1. La destinazione agrituristica dei locali e degli edifici sistemati con i contributi previsti dalla presente legge dovrà essere mantenuta per almeno dieci anni dalla data di compimento delle opere e dell'acquisto delle dotazioni e attrezzature.

2. L'inosservanza di tale norma comporta l'obbligo della restituzione del contributo percepito, salvo il caso in cui il mutamento di destinazione sia imposto da strumenti urbanistici; le relative somme sono riscosse dalla Regione.

3. Gli edifici destinati ad ospitare le attività agrituristiche devono possedere idonei requisiti di sicurezza e stabilità e devono essere dotati di adeguati servizi igienici in relazione alla destinazione agrituristica e alla necessaria capacità ricettiva.

4. La sistemazione delle stanze e degli alloggi deve avvenire con l'osservanza delle norme igieniche, urbanistiche e paesaggistiche vigenti, nonchè nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio, del quale debbono essere conservati l'aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici che lo compongono.

5. I comuni provvedono periodicamente alla verifica delle strutture agrituristiche esistenti sul loro territorio, e in collaborazione con gli organismi turistici locali, alla tenuta di un elenco dei posti letto disponibili per soggiorni agrituristici, da pubblicarsi in forme che ne consentano l'agevole consultazione da parte del turista.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Qualora singoli organismi comprensoriali non siano in grado di provvedere immediatamente alle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, la giunta regionale può affidare temporaneamente l'esercizio delle funzioni stesse alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

2. Fino a quando non sarà formato l'elenco di cui al precedente art. 3 possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge coloro che dimostrino di possedere i requisiti per la iscrizione all'elenco, purchè risiedano da almeno cinque anni nel comune in cui è localizzato l'intervento.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per il triennio 1979-81.

2. Le quote annuali della spesa saranno determinate con le leggi di approvazione dei bilanci dei relativi esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 23 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. L'onere relativo alla spesa di cui al primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale approvato con legge regionale 21 giugno 1978, n. 41, conformemente alle previsioni relative ai nuovi provvedimenti legislativi, quadro b, voce 3.3.13: « Promozione di forme integrative tra attività agricola e turistica » allegato — esplicativo 3.3.13.3 « Interventi in materia di agriturismo ».

4. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti è autorizzata l'iscrizione dei relativi capitoli di spesa.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 19 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *dicembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *gennaio* 1979, *prot.* 22402/694).

(4351)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1979, n. **11.**

Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 16 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale 24 gennaio 1978, n. 14, il procedimento di formazione delle nomine e designazioni di competenza regionale.

Art. 2.

I rappresentanti della Regione negli organi di enti, aziende, società e associazioni, comitati, commissioni e altri organismi esterni sono nominati o designati dal consiglio regionale salvo che sia stabilito diversamente dalle disposizioni in base alle quali la nomina o la designazione deve essere effettuata.

Il consiglio provvede secondo i criteri di cui agli articoli 58 e 59 dello statuto, in quanto applicabili, e secondo le disposizioni della presente legge, salvi i casi in cui la nomina consegua obbligatoriamente ad una carica o ad una funzione regionale.

Art. 3.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale compila, entro il 31 ottobre di ogni anno, un elenco di tutte le nomine o designazioni di competenza del consiglio da effettuare nel successivo anno solare.

Tale elenco contiene:

a) l'indicazione degli organismi cui le nomine o le designazioni si riferiscono;

b) l'indicazione delle norme che prevedono l'incarico;

c) la data entro cui la nomina deve essere effettuata;

d) l'ammontare dell'eventuale compenso e l'ente erogatore.

Qualora nel corso dell'anno si rende necessario procedere a nomine o designazioni non previste nell'elenco di cui al 1° comma, l'ufficio di presidenza compila elenchi suppletivi.

Gli elenchi di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4.

L'iniziativa per la presentazione delle proposte relative alle nomine o designazioni previste dall'elenco di cui all'art. 3 spetta ai consiglieri regionali, ai gruppi consiliari, alla giunta regionale.

Le proposte devono pervenire al presidente del consiglio regionale almeno trenta giorni prima della data stabilita nello elenco stesso.

Le proposte sono accompagnate da una nota illustrativa circa l'idoneità del candidato a ricoprire l'incarico anche in relazione alle finalità dell'ente o organismo per il quale si propone la nomina o la designazione.

Nella nota illustrativa devono essere altresì indicati gli eventuali incarichi ricoperti dai candidati.

Art. 5.

La commissione consiliare cui è assegnato l'esame del provvedimento relativo alla nomina o designazione ai sensi dell'articolo 28 del regolamento interno del consiglio, può procedere ad eventuali audizioni ai fini di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.

Art. 6.

Il consiglio regionale delibera, nell'ambito delle candidature proposte, la nomina o designazione, tenendo conto, tra l'altro, dei requisiti di esperienza e di professionalità dei candidati in relazione alle specifiche finalità dell'ente, e di altri incarichi eventualmente ricoperti.

Art. 7.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'ufficio di presidenza compila un'elenco di tutte le nomine e designazioni che sono state effettuate dal consiglio nell'anno solare precedente. Tale elenco viene immediatamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

Per le nomine o designazioni di loro competenza la giunta e il suo presidente compilano gli elenchi con le caratteristiche di cui agli articoli 3 e 7. Tali elenchi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le nomine e le designazioni di cui al presente articolo sono effettuate, salvi i casi in cui la nomina consegua obbligatoriamente ad una carica o ad una funzione regionale, previo parere del consiglio regionale da esprimere, secondo la procedura di cui all'art 5 nel termine di trenta giorni dalla richiesta della giunta o del suo presidente.

La richiesta è corredata dalla nota illustrativa di cui al terzo e quarto comma dell'art. 4.

Decorso il suddetto termine la giunta e il suo presidente possono in ogni caso procedere alle nomine o designazioni di loro competenza.

Art. 9.

I rappresentanti della Regione come sopra nominati devono tener conto delle direttive del consiglio ovvero della giunta in caso di nomine di competenze di questa e sono tenuti, se richiesti, a riferire agli organi della Regione.

La inadempienza a tali obblighi o la ingiustificata assenza dell'attività degli organi per i quali è stata conferita la nomina o designazione possono comportare la revoca della nomina stessa salvo che ciò sia escluso dalle norme in base alle quali la nomina è stata effettuata.

La mancanza o la infedeltà della comunicazione di cui al successivo art. 11, in qualsiasi momento accertate in contraddittorio con l'interessato, comportano la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

Art 10.

Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili, salvo diversa disciplina prevista da leggi statali o regionali, con le funzioni di:

a) dipendente dello Stato e della Regione che comunque assolva a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sugli enti ed organismi;

b) magistrato ordinario, del consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;

e) consulente o dipendente dell'ente o organismo per il quale il candidato è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;

f) membro di organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti e degli istituti.

Le nomine o le designazioni alle cariche di presidente o di vice presidenti degli enti di cui all'art. 2 sono incompatibili con le funzioni di membro del Parlamento o dei consigli regionali.

Art. 11.

Ai soli effetti della presente legge ed in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale 24 gennaio 1978, n. 14, i rappresentanti della Regione negli enti di cui all'art. 2, entro tre mesi dalla nomina, forniranno all'ufficio di presidenza del consiglio i seguenti dati:

a) curriculum vitae, contenente fra l'altro l'indicazione degli incarichi, pubblici o privati a carattere continuativo, attualmente ricoperti e gli eventuali emolumenti e rimborsi spese percepiti;

b) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

c) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

La comunicazione dei dati di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dovrà essere fatta con le specificazioni richieste in apposita scheda predisposta dalla commissione di cui all'articolo successivo.

Art. 12.

La tenuta e l'aggiornamento dei dati in cui all'articolo precedente e l'accertamento di cui all'ultimo comma dell'art. 9 sono affidati all'ufficio di presidenza del consiglio che li esercita tramite un consigliere delegato, affiancato da una commissione consiliare speciale rappresentativa di tutte le forze politiche presenti in consiglio.

Il presidente del consiglio regionale comunica semestralmente al consiglio i nominativi di coloro che non hanno fornito i dati sopracitati.

Art. 13.

Ogni consigliere regionale può prendere visione dei dati trasmessi all'ufficio di presidenza del consiglio ai sensi dell'articolo 11.

Norma transitoria

Per le nomine e designazioni da effettuare nell'anno 1979 la presente legge si applica indipendentemente dalla formazione degli elenchi di cui agli articoli 3 e 8.

Per il primo impianto dell'attività prevista nell'art. 12, i dati di cui all'art. 11 dovranno essere forniti entro tre mesi dall'invio della scheda di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, con riferimento alla data della nomina o della designazione nella carica o ufficio, o incarico ricoperti al momento della richiesta dichiarazione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 marzo 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 febbraio 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 febbraio 1979.

(3772)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791640)